

CONTRATTO DI CONCESSIONE

**PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI
UN IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE E
DELL'IMPIANTISTICA ANCILLARE DEPUTATA ALLA GE-
STIONE DEI RIFIUTI RESIDUI DECADENTI DAL TRATTA-
MENTO TERMICO, LA MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DI
ANIDRIDE CARBONICA E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA
DISTRIBUZIONE DEI VETTORI ENERGETICI RECUPERATI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 174 E SEGUENTI E DEGLI
ARTICOLI 176 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31-
MARZO 2023, N. 36 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

TRA

Roma Capitale

E

"RenewRome S.r.l."

– stipulato per Atto Pubblico Notarile Informativo ai sensi dell'art. 18, com-
– ma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, da conservarsi a norma presso la
– struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato ex
– art. 6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 di-
– cembre 2012 n. 221

*** * * * ***

INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

2. DEFINIZIONI

3. CONDIZIONI GENERALI.....

4. OGGETTO.....

5. DURATA ED EFFICACIA.....

SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO.....

6. SOCIETÀ DI PROGETTO.....

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ
DI PROGETTO.....

8. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SOCI.....

**SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
E DEL CONCEDENTE**.....

9. AUTORIZZAZIONI.....

10. DICHIARAZIONI OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE E
DI AMA.....

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONA-
RIO.....

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIA-
RI.....

14. FORZA MAGGIORE.....

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE.....

15. ESECUZIONE DEI LAVORI.....

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LA-
VORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....

17. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO.....

18. DIRITTO DI SUPERFICIE.....

19. ESPROPRIAZIONI.....

20. MODIFICHE DEL CONTRATTO.....

21. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE.....

22. CONTRIBUTO.....

23. PENALE PER RITARDO.....

SEZIONE V – GESTIONE.....

24. FASE DI GESTIONE.....

25. SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....

26. SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....

27. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL CONCESSIONARIO.....

28. CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO.....

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.....

29. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....

30. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....

SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI.....

31. CAUZIONI.....

32. POLIZZE ASSICURATIVE.....

33. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI.....

SEZIONE VIII – VICENDE DELLA CONCESSIONE.....

34. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.....

35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....

36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.....

37. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.....

38. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E/O

DI AMA.....

39. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....

40. RECESSO.....

41. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....

42. RIFINANZIAMENTO.....

43. MONITORAGGIO.....

44. COMUNICAZIONI.....

45. FORO COMPETENTE.....

46. MODALITÀ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTRO-

VERSIE.....

47. FISCALITA'.....

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

* * * * *

-- L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di maggio in Roma,

--nel mio studio.....

-- Innanzi di me Dott. ENRICO CASTELLINI, Notaio in Roma, con stu-

--dio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

--Roma, Velletri e Civitavecchia,.....

SONO PRESENTI.....

-- "**Roma Capitale**", con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, co-

--dice fiscale 02438750586, in persona di PAOLO GAETANO GIACO-

--MELLI, [REDACTED], domiciliato per ragioni di ufficio

-- in Roma, ove sopra, Direttore del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Preven-
-- zione e Risanamento degli Inquinamenti, tale nominato con ordinanza del
-- Sindaco n. 46 del 28 marzo 2025, in esecuzione dell'Ordinanza Commis-
-- sariale n. 8 del 1 dicembre 2022 nonché della propria Determina in data 5
-- maggio 2025 prot. n. NA/156/2025 che si allega al presente atto -precedu-
-- ta dal frontespizio - sotto la lettera "A" (il "Concedente");-----

-- "RenewRome S.r.l.", con sede in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, capita-
-- le sociale Euro 20.694.000,00 versato per Euro 5.173.500,00, iscrizione
-- nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e co-
-- dice fiscale n. 18075241002, REA n. RM-1759983, PEC *renewro-*
-- *me@unapec.it*, in persona di BARBARA MACCIONI, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata per la carica in Roma, ove sopra,
-- in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17
-- aprile 2025 e in data 5 maggio 2025, che si allegano -- precedute dal fron-
-- tespizio - al presente atto sotto le lettere "B" e "C" (il "Concessionario").
-- Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmen-
-- te) o "Parti" (congiuntamente).-----

-----Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,-----

-----**PREMETTONO CHE**-----

(A) il progetto per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto-
di termovalorizzazione e dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione-
dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle-
emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei-
vettori energetici recuperati (il "Progetto") è compreso nel programma-
triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 e nell'elenco annuale 2024 di cui-

all'articolo 37 del D.Lgs 36/2023 (in appresso "**Codice**");

(B) la Legge Regione Lazio n. 14 del 25 luglio 2022 ha individuato il territorio di Roma Capitale tra gli ambiti territoriali ottimali ("**Ambito Territoriale Ottimale**" o "**ATO**") per la gestione dei rifiuti. In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, "*Roma Capitale esercita le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità organizzative definite ai sensi del rispettivo ordinamento e nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge e di quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 e dall'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina). La Regione, entro il termine previsto al comma 1, adegua il Piano regionale di gestione dei rifiuti individuando due distinti ATO, uno per il territorio di Roma Capitale e uno per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nei rispettivi territori*";

(C) ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*" (G.U. 17.05.2022, n. 114), il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, ha esercitato le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislati-

vo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, con Ordinanza commissariale n. 7 del 1 dicembre 2022, recante *"Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii."* sono stati approvati il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale per il periodo 2022-2030 (il **"PGR Roma Capitale 2022-2030"** o il **"Piano"**) ed il Rapporto Ambientale in funzione dell'evoluzione della normativa comunitaria e statale, per dare impulso alla realizzazione di una moderna rete impiantistica di trattamento che assicuri, tra l'altro, la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in rispetto del criterio di prossimità, così come indicato dalle normative comunitarie in materia;

(D) ai sensi del PGR Roma Capitale 2022-2030, *"come indicato dal Programma Nazionale di Gestione Rifiuti, i rifiuti indifferenziati e gli scarti sono avviati a recupero energetico diretto in 1 impianto di trattamento termico, con la capacità di 600.000 t/a, localizzato in Comune di Roma- realizzato adottando tecnologie consolidate e realizzato con le BAT per l'abbattimento delle emissioni"*;

(E) la Parte V, Paragrafo 25, del PGR Roma Capitale 2022-2030, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto legislativo, qualifica l'"*impianto di trattamento termico con recupero energetico diretto dai rifiuti indifferenziati residui*", la cui realizzazione è prevista dallo stesso-

Piano, come impianto di chiusura del ciclo “minimo” ai sensi dell’articolo 21.2 della Delibera adottata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”) 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)” o “MTR-2”);

(F) gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, assoggettabili alle regole di riconoscimento dei costi e ai criteri per la determinazione delle tariffe di accesso, secondo la regolazione di ARERA, comprendono gli impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, gli impianti di incenerimento (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06) e le discariche;

(G) secondo quanto previsto all’articolo 21.2 del MTR-2, gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte), sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell’operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio considerato che: —

(a) offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;

(b) in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative:

(i) avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;

(ii) essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei

rifiuti;.....

(H) il Termovalorizzatore oggetto del presente Contratto è pertanto qualificato come impianto di chiusura del ciclo “minimo” per l’intera capacità prevista di 600.000 t/a;.....

(I) la qualificazione come impianto minimo comporta l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA (MTR), attualmente nel secondo periodo regolatorio (MTR-2) che copre 2022-2025 e, in particolare, la tariffa di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” è attualmente regolata dall’articolo 23 del MTR-2;.....

(J) in relazione a quanto dettato dalle vigenti normative e dalla regolamentazione europea di settore, la tecnologia che consente il recupero energetico dai rifiuti costituisce una valida alternativa allo smaltimento in discarica; inoltre, un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 può contribuire in modo decisivo alla gestione sostenibile dei rifiuti secondari, attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato che favoriscano inoltre l’obiettivo della decarbonizzazione;.....

(K) considerato quanto sopra, in data 1 dicembre 2022 il Concedente ha pubblicato un “Avviso pubblico esplorativo” (l’“Avviso”) ai fini dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della procedura volta a “[...] la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per l’affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: (a) Progettazione, Autorizzazione all’esercizio, Costruzione e Gestione di un Impianto di Termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di Rifiuti; (b) Progettazione, Auto-

rizzazione all'esercizio, Costruzione e Gestione dell'impiantistica ancilla-
re deputata alla gestione dei Rifiuti Residui decadenti dal trattamento ter-
mico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizza-
zione della distribuzione dei vettori energetici recuperati";

(L) nell'ambito dell'Avviso è precisato che l'area oggetto di intervento, di-
proprietà di AMA S.p.A. con unico azionista ("AMA"), si trova nel terri-
torio di Roma Capitale, più precisamente in località S. Palomba e dal pun-
to di vista catastale ricade nel foglio n. 1186 Sezione C e ricomprende le-
particelle nn. 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822 per una superfi-
cie catastale complessiva pari a 99.779 mq. Nel verbale del consiglio di-
amministrazione di AMA del 18 ottobre 2022, allegato all'atto di acquisto-
del Terreno da parte di AMA, si legge: *"sull'area oggetto della presente-
Deliberazione non insistono vincoli archeologici specifici né risultano-
presenti manufatti archeologici, come risulta dalla cartografia riportata-
nella Relazione di GECO S.r.l. (...) il terreno (...) non è interessato ad-
oggi da alcun vincolo territoriale ostativo alla realizzazione dell'impianti-
stica di progetto (...) altresì secondo quanto risulta dalla "Ricognizione-
vincolistica e programmatica" della GECO s.r.l. (...) l'approvazione del-
progetto con il rilascio del provvedimento autorizzativo comporterebbe de-
facto la compatibilità con la programmazione territoriale ed urbanistica-
comunale".* Il Terreno, dal punto di vista cartografico catastale, risulta at-
traversato dal tracciato di un precedente corso d'acqua censito quale "fos-
so" della superficie catastale di mq. 1844 identificata al Catasto Terreni-
del Comune di Roma - Sezione C, foglio 1186 p.lla 3356 (il "Fosso") e da-
intendersi interamente incluso nella definizione di Terreno (il "Terreno");-

(M) ai fini della realizzazione dell'Opera, l'Avviso prevede che AMA conceda in favore del Concessionario un diritto di superficie sul Terreno. Il diritto di superficie sarà a tempo determinato e per tutta la durata della concessione alla cui scadenza gli impianti insistenti sul Terreno e la relativa area rientreranno nella piena proprietà di Roma Capitale ovvero di AMA secondo quanto previsto nel presente Contratto e nell'atto costitutivo del Diritto di Superficie sottoscritto tra AMA e il Concessionario ai sensi dell'Articolo 18 che segue, con corresponsione in favore del Concessionario dell'eventuale valore residuo dell'investimento non ancora ammortizzato; AMA a sua volta formulerà una proposta irrevocabile di cessione dell'area del Terreno e dell'impianto insistente sul Terreno in favore di Roma Capitale; _____

(N) AMA, società in-house interamente partecipata da Roma Capitale, gestisce l'intero ciclo dei rifiuti (i.e. raccolta differenziata e indifferenziata, trasporto; selezione delle frazioni differenziate al riciclaggio e al riutilizzo; trattamento degli indifferenziati, recupero e smaltimento) sulla base di un affidamento quindicennale con scadenza nel 2029, approvato con delibera DAC n. 52/2015; _____

(O) in data 16 novembre 2023, con ordinanza n. 27, prot. RM/2023/3520, del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (il "Commissario Straordinario"), è stata approvata la proposta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Acea Ambiente S.r.l, Suez Italy S.p.A., Hitachi Zosen Inova AG (oggi Kanadevia Inova AG), Vianini Lavori S.p.A. ed a quest'ultimi, congiuntamente, è stata attribuita la qualifica di promotore, disponendo altresì che

il Concedente provvedesse ad indire una gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 in relazione al progetto, disponendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, dovesse contenere le integrazioni necessarie perché il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato in sede di proposta fosse conforme a quanto richiesto ai sensi del Codice; -----

(P) in pari data: -----

(i) con Determinazione Dirigenziale rep. NA/342/2023 del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, in attuazione della citata Ordinanza commissariale n.27, è stato disposto, tra l'altro, di dare avvio alla procedura, da espletarsi mediante gara telematica sulla piattaforma denominata TuttoGare, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento della concessione, mediante project financing ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per "Affidamento della concessione del polo impiantistico";-----

(ii) con Determinazione Dirigenziale con rep. SU/654 del 16 novembre 2023 del Dipartimento Centrale Appalti di Roma Capitale è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione per la progettazione, autorizzazione, costruzione e gestione dell'Opera, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, e 193 del Codice e degli articoli 44, 52, 58 del D.Lgs. 50/2016, in vigore sino al 31 dicem-

bre 2023 a norma di quanto disposto dall'articolo 225, comma 2 del Codi-

ce (il "**Disciplinare**") ed è stata indetta la procedura aperta di gara, finaliz-

zata all'affidamento della concessione del polo impiantistico; _____

(iii) il Concedente ha pubblicato sulla piattaforma TuttoGare di Roma-

(ID 2028, ID-SUAFF 98542), il bando di gara ai sensi dell'art. 193 del-

Nuovo Codice per l'"Affidamento della concessione del polo impiantisti-

co" relativo alla: _____

(a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione-

di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione RI, e-

capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; _____

(b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione-

dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui deca-

denti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride-

carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici re-

cuperati" (il "**Bando di Gara**"); _____

(Q) in data 20 novembre 2023, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla-

Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. OJ S n. 223/2023 e-

in data 20 novembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) 5^ Se-

rie Speciale – Contratti Pubblici n. 134 del 20 novembre 2023 e per estrat-

to, sulla piattaforma TED al seguente link: 704041-2023 - Competition -

TED; _____

(R) in conformità al Bando di Gara e ai fini della presentazione dell'offer-

ta comprensiva, *inter alia*, di un progetto di fattibilità tecnico-economica-

in conformità al Codice, ciascun potenziale offerente è stato messo in con-

dizione di poter accedere ai luoghi interessati dalla Concessione per effet-

tuare i rilievi, i sondaggi e le indagini geologiche, geognostiche e ambientali necessarie ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli stessi; _____

(S) in data 29 aprile 2025, con atto prot. n. NA/8925 il Concedente ha proceduto alla validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'aggiudicatario; _____

(T) in data 5 maggio 2025, con la Determina dirigenziale (allegata al presente atto sotto la lettera "A") è stato individuato il costituendo RTI tra Acea Ambiente S.r.l., Suez Italy S.p.A., Kanadevia Inova AG (già Hitachi Zosen Inova AG), Vianini Lavori S.p.A. e RMB S.p.A. quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 193 del Codice. Conmedesimo provvedimento (a) si è preso atto della necessità di estendere la durata temporale della Concessione di 2 mesi, al fine di ricomprendere nel periodo contrattuale le attività previste dal Cronoprogramma offerto in fase di gara nel periodo intercorrente tra la comunicazione di aggiudicazione e la stipula del contratto, fermo restando che tale estensione temporale non incide sul Piano Economico Finanziario, in quanto le attività e la durata complessiva delle stesse restano immutate; (b) sono state disposte talune modifiche al tracciato del Fosso rispetto a quanto rappresentato nel Progetto di Fattibilità Aggiudicato, volte a recepire le sopravvenute indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ("AUBAC"), le quali - in quanto non previste in sede di Gara - determineranno l'introduzione di una Variante, con applicazione delle previsioni di cui all'Articolo 20 e con il riconoscimento del diritto del Concessionario all'adeguamento dei tempi di progettazione e di realizzazione dell'Opera al fi-

ne di includere (i) i tempi di progettazione e di esecuzione delle modifiche al tracciato del Fosso e (ii) i tempi necessari al perfezionamento della procedura descritta alla successiva Premessa (U), lettera (b), con conseguente pari estensione della durata del Contratto, ferma l'attivazione della procedura di Riequilibrio di cui al successivo Articolo 30 ricorrendone i presupposti. Resta inteso che il costo per la realizzazione del nuovo tracciato del Fosso trova copertura nelle somme a disposizione nell'ambito del Quadro Economico dell'Opera; _____

(U) il Concedente: _____

(a) prima dell'avvio delle attività preliminari di cantierizzazione e preparazione del sito, e in ogni caso entro la data di avvio delle attività preliminari come indicata nel Cronoprogramma, dovrà aver procurato che il Concessionario ottenga la completa disponibilità di tutta l'area destinata alla realizzazione dell'Opera, ivi incluso il necessario titolo di disponibilità del Fosso e, in particolare, a tal fine, entro la predetta data, il Concedente dovrà (i) aver procurato che Città Metropolitana di Roma Capitale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 112/1998 e della L.R. Lazio n. 53/1998, rilasci una concessione in favore del Concessionario all'attraversamento e all'utilizzo delle aree del c.d. "Fosso della Cancelliera" che sia compatibile con il regolare sviluppo delle attività preliminari nel rispetto del Cronoprogramma, (ii) aver procurato le Autorizzazioni di cui al successivo Articolo 9.1, e (iii) aver procurato la sottoscrizione del Diritto di Superficie sul Terreno (fatta eccezione per le aree interessate dal Fosso), in conformità a quanto previsto alla premessa (M) che precede; _____

(b) successivamente alla progettazione e realizzazione da parte del-

Concessionario della Variante di cui alla Premessa (T), secondo i tempi-

indicati dal Concessionario e approvati dal Concedente, dovrà procurare-

(i) che si proceda al trasferimento del nuovo tracciato del Fosso all'Agen-

zia del Demanio e alla sdemanializzazione e successivo trasferimento nel-

la titolarità di AMA delle aree interessate dal vecchio tracciato del Fosso,-

(ii) che AMA costituisca sulle aree interessate dal vecchio tracciato del-

Fosso il Diritto di Superficie in favore del Concessionario, in conformità-

all'Articolo 10.6; resta pertanto inteso che la Consegna dei Lavori decorre-

rà dalla conclusione del procedimento descritto nel presente punto della-

Premessa (U), con l'applicazione delle previsioni di cui alla premessa T,-

ferma la possibilità di valutare consegne parziali con adeguamento del-

Cronoprogramma ed eventuale riequilibrio del Piano Economico-Finan-

ziario;.....

(V) in data 17 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 6.6 del Disciplinare e del-

l'articolo 194 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto denomi-

nata RenewRome S.r.l. con capitale sociale Euro 20.694.000,00 versato-

per Euro 5.173.500,00, sede in Roma, alla via Ostiense, n. 2, codice fisca-

le, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di-

Commercio di Roma n. 18075241002, REA n. RM- 1759983, la quale su-

bentra a titolo originario nella posizione del concessionario;.....

(W) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Con-

cessione per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto di ter-

movalorizzazione e dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei-

rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emis-

sioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vetto-

ri energetici recuperati;.....

(X) il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato da Concessionario, aggiudicato e validato prevede che talune opere (quali, a titolo esemplificativo, la Rete di Teleriscaldamento, le opere di adduzione idrica - acqua di processo, acqua per usi civili - la rete fognaria scarichi civili, le opere di connessione elettrica e le opere di allaccio gas) strettamente connesse e funzionali alla realizzazione e gestione dell'Opera, ricadano al di fuori del perimetro del Terreno. Per l'acquisizione, in favore del Concessionario, della disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione delle predette opere, incluse nel progetto di fattibilità tecnico-economica aggiudicato e validato, sarà pertanto attivata la procedura espropriativa, secondo quanto previsto all'articolo 19 del Contratto;.....

(Y) in sede di offerta il Concessionario ha proposto, altresì, nell'ambito dell'impiantistica deputata alla distribuzione di calore e/o vettori energetici verso i possibili soggetti terzi pubblici e/o privati insistenti nelle prossimità del Termovalorizzatore, la realizzazione di una rete primaria di teleriscaldamento cittadino che si estenda nell'area di Santa Palomba;.....

(Z) in sede di offerta il Concessionario ha proposto, inoltre, la realizzazione nell'ambito del Progetto, di un Campus di Sviluppo e Innovazione che possa, mediante la collaborazione, *inter alia*, con le principali agenzie di ricerca e università italiane, promuovere supporto tecnico-scientifico allo sviluppo di soluzioni tecnologiche e di iniziative sperimentali in ambito *waste to materials* e decarbonizzazione, incrementare la sostenibilità sociale dell'Opera, ampliare la circolarità dei processi applicati, asseverare gli impatti sulla salute e sicurezza, attraverso monitoraggio evoluto e mi-

gliorare la prestazione dei processi in termini di impronta di carbonio e recupero di materia. Il Campus Sviluppo e Innovazione costituirà inoltre un importante nucleo di aggregazione per l'apertura e l'integrazione sociale, favorendo lo sviluppo dei territori e l'occupazione;

(AA) in conformità al Bando di Gara e all'offerta del Concessionario, il Concessionario ha proposto un Protocollo di gestione delle attività di Presa in Consegna Anticipata e Collaudo (il "**Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo**") che definisce le linee guida in termini di contenuto, modalità, procedure, tempistiche delle attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo, ivi inclusa la disciplina delle attività propedeutiche alla positiva ultimazione delle prove funzionali e prestazionali e alla presa in consegna anticipata dell'Opera, in conformità all'articolo 24 dell'allegato II.14 al Codice, che si allega al presente atto come "**Documento 19**" (*Linee guida al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo*); (BB) anche al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'Opera, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 182, comma 5, del Codice, ai sensi del quale è previsto che lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico Finanziario:

(a) l'importo dell'investimento che è pari a Euro 1.034.729.515,59 (unmiliardotrentaquattromilionisettecentoventinovemilacinquecentoquindici virgola cinquantanove) e, in particolare, i costi di progettazione esecutiva pari a Euro 16.364.554,96 (sedicimilionitrecentosessantaquattromilacinquecentocinquantaquattro virgola novantasei) e quelli di costruzione pari a

Euro 888.966.148,50 (ottocentoottantottomilioninovecentosessantaseimi-
lacentoquarantotto virgola cinquanta) (inclusivi degli oneri per la sicurez-
za);

(b) la durata della Concessione pari a 33 (trentatré) anni e 7 (sette) me-
si, come meglio specificato all'articolo 5;

(c) l'importo, le modalità e le tempistiche di corresponsione del Contri-
buto come meglio specificato all'articolo 22;

(d) la permanenza, tempo per tempo, della qualifica del Termovaloriz-
zatore come di impianto di chiusura del ciclo "minimo" per tutta la durata-
della Concessione e per l'intera capacità di 600.000 t/a;

(e) l'effettivo conferimento annuo, da parte dei soggetti che si prevede-
va conferissero nell'ambito delle attività di programmazione settoriale, del-
quantitativo di rifiuti per il quale il Termovalorizzatore ha mantenuto - per-
il relativo anno - la qualifica di impianto di chiusura del ciclo "minimo", -
avente un potere calorifico medio annuo coerente con la relativa assunzio-
ne indicata nel Piano Economico Finanziario;

(f) il tempestivo pagamento del Corrispettivo di Conferimento Offerto-
in Gara da parte del gestore dei rifiuti e/o degli altri utenti dell'ATO Roma-
Capitale nonché, ove applicabile, il tempestivo pagamento del Corrispetti-
vo di Conferimento in Impianto Minimo da parte del gestore dei rifiuti e/o-
degli altri utenti che conferiscono al Termovalorizzatore rifiuti non del-
l'ATO Roma Capitale ma comunque nel contesto di applicazione del regi-
me di impianto di chiusura del ciclo "minimo";

(g) la messa a disposizione del Terreno, ivi incluso il Fosso, e l'otteni-
mento delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9.1, secondo quanto previsto-

alla Premessa (U), lettera (a), entro i termini ivi indicati, nonché la costituzione del Diritto di Superficie in favore del Concessionario, secondo quanto previsto alla Premessa (U), lettera (b) entro i termini di cui al successivo articolo 18 e il mantenimento del Diritto di Superficie sul Terreno per tutta la durata della Concessione; _____

(h) il rispetto dei tempi previsti dal Contratto e dalla legge per l'approvazione del Progetto Esecutivo, anche con riferimento al Progetto Esecutivo relativo alle attività preliminari di cantierizzazione e di preparazione del sito, per l'inizio dell'Esercizio Provvisorio, per l'inizio dell'Esercizio Provvisorio a Regime, per il completamento delle prove funzionali e pre-stazionali in conformità al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo, per la Presa in Consegna Anticipata e per il completamento del Collaudo; _____

(i) l'assenza di preclusioni autorizzative circa la possibilità di iniziare l'esercizio dell'Opera a seguito della fine dei relativi lavori secondo la tempistica prevista nel Piano Economico Finanziario; _____

(j) il pieno diritto del Concessionario di sfruttare economicamente l'Opera per tutta la durata del Contratto mediante, a titolo esemplificativo, l'applicazione dei Corrispettivi di Conferimento come indicati, anno per anno, nel Piano Economico Finanziario, la vendita sul mercato dell'energia elettrica prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati, dell'energia termica, la vendita di spazi pubblicitari, il trasferimento dei processi in scala industriale, lo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche condotte nel Campus di Sviluppo e Innovazione, e qualsiasi altra forma di sfruttamento economico, queste ultime previo nulla osta del Con-

cedente; _____

(k) il prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore; _____

(l) i costi a carico del Concessionario per oneri amministrativi ai sensi del Quadro Economico dell'Opera (e.g. direzione lavori, collaudi); _____

(m) una soluzione di connessione elettrica relativa al Termovalorizzatore rilasciata da parte del competente gestore di rete che sia conforme alle assunzioni tecnico-progettuali e realizzative del Concessionario e la cui realizzazione e gestione comporti per il Concessionario costi e oneri che siano conformi alle relative assunzioni economiche indicate nel Piano Economico Finanziario; _____

(n) gli altri elementi indicati nel Piano Economico Finanziario; _____
(CC) che: _____

(a) il presente rapporto concessorio è connotato dalla necessaria presenza e collaborazione, oltre del Concedente e del Concessionario, anche di Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini della concessione della disponibilità del Fosso ai sensi della premessa (U) che precede e di AMA che, tra l'altro, quale proprietario tempo per tempo del Terreno sul quale sarà realizzata parte dell'Opera, dovrà sottoscrivere con il Concessionario e il Concedente - entro i termini indicati al successivo articolo 18 - l'atto di costituzione del Diritto di Superficie (come di seguito definito) conforme a quanto previsto ai sensi del presente Contratto, pertanto da intendersi allo stesso espressamente collegato fermo restando quanto previsto alla premessa (U); _____

(b) tale assetto connota con un marcato tasso di peculiarità la presente-

Concessione, nella quale il Concedente è soggetto terzo rispetto al soggetto che assumerà tempo per tempo l'impegno al conferimento dei rifiuti da introdurre nel processo di termovalorizzazione e rispetto ai soggetti che consentiranno la disponibilità del Terreno;

(c) tale peculiare assetto incide in maniera sostanziale sulla bancabilità del relativo assetto economico-finanziario, che costituisce elemento essenziale irrinunciabile;

(d) è principio conformativo dei rapporti concessori quello di consentire la bancabilità degli stessi;

(e) è altresì interesse precipuo anche e soprattutto del Concedente quello di assicurare la continuità del servizio oggetto della Concessione, anche e soprattutto in un'ottica di pieno servizio per le esigenze della collettività;

(f) tenuto conto di quanto sopra, le Parti, in un'ottica di migliore bancabilità dell'operazione e di garanzia di stabilità del rapporto concessorio, si impegnano ad interpretare le clausole del presente Contratto nel modo più efficace possibile al fine di garantire la persistenza dell'equilibrio contrattuale (sinallagma);

(g) alla luce di ciò, gli eventuali e futuri eventi di alterazione del predetto equilibrio contrattuale sarà indispensabile che siano disciplinati in maniera cogente tale da costringere le Parti a trovare necessariamente soluzioni di pieno ed immediato ripristino dell'equilibrio contrattuale, facendo anche ricorso ad indici che consentano un veloce e soddisfacente ripristino del disequilibrio verificatosi;

(DD) il Concedente delegherà Città Metropolitana di Roma Capitale all'esercizio dei suoi poteri espropriativi.

.....Tutto ciò premesso.....

---Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

.....SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI.....

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....

1.1 Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.....

1.2 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.....

1.3 I Documenti Contrattuali come elencati nell'”**Allegato 1**” e allegati al presente atto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.....

1.4 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea secondo quanto indicato all'articolo 34 (*Rinvio al Codice Civile e ad altre disposizione di legge vigenti*) che segue.....

1.5 In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.....

2. DEFINIZIONI.....

2.1 Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'**Allegato 2** al presente atto, - ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare - che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI.....

3.1 Il Concessionario, come sopra rappresentato, dichiara e garantisce che:-
(a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adem-

piere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;.....

(b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;.....

(c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi *pro tempore* necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

(d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o, per quanto a conoscenza del Concessionario, di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;.....

(e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice.

3.2 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 13 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50.

3.3 Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO.....

4.1 Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione esecutiva e della realizzazione e gestione dell'Opera costituita dal Termovalorizzatore e dagli Impianti Ancillari. In particolare, nell'ambito degli Impianti Ancillari, rientra nell'oggetto del presente Contratto anche la

realizzazione della Rete di Teleriscaldamento deputata alla distribuzione di calore e/o vettori energetici verso i possibili soggetti terzi pubblici e/o privati insistenti nelle prossimità del Termovalorizzatore nonché nell'area di Santa Palomba.....

—Il valore della Concessione è pari a Euro 7.073.802.394,00 (settemiliardi settantatremilionio ttocentoduemilatrecentonovantaquattro virgola zero zero), di cui Euro 7.033.802.394,00 (settemiliarditrentatremilionio ttcentoduemilatrecentonovantaquattro virgola zero zero), come somma dei ricavi come risultante dall'asseverazione del Piano Economico Finanziario ed Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni virgola zero zero) come Contributo.....

4.2 In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:.....

(a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del Termovalorizzatore e degli Impianti Ancillari;.....

(b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;.....

(c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;.....

(d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;.....

(e) la gestione, l'uso dell'Opera per l'erogazione dei Servizi e il diritto del Concessionario allo sfruttamento economico della stessa per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.....

4.3 Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle

previsioni del Contratto.

4.4 L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico dell'opera, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto nel presente Contratto.

4.5 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione che sarà sviluppata dal Concessionario, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concessionario fino a quando sarà ceduta al Concedente, ovvero su indicazione di quest'ultimo ad AMA, unitamente alla cessione dell'Opera nei casi e secondo le modalità di cui ai successivi articoli 18.6, 37 e 41. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione tecnica sviluppata dall'altra Parte, se non, previa autorizzazione espressa dell'altra Parte, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto, fatta salva in ogni caso la possibilità per il Concessionario di condividere con i propri appaltatori e/o subappaltatori la documentazione tecnica necessaria ai fini dell'esecuzione della Concessione.

4.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Resta inteso che i diritti di proprietà intellettuale derivanti dagli esiti delle ricerche svolte presso il Campus di Sviluppo e Inno-

vazione, nonché i relativi diritti d'accesso, e di sfruttamento economico saranno attribuiti al Concessionario, ovvero ai propri partner istituzionali o industriali, secondo i rispettivi accordi.

4.7 Il Concessionario non è obbligato allo svolgimento di attività o servizi ove questi non siano espressamente indicati nel Contratto.

5. DURATA ED EFFICACIA

5.1 Il Contratto ha la durata complessiva di 33 (trentatre) anni e 7 (sette) mesi.

—La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma e tenuto conto di quanto riportato al punto (T) (a) delle premesse, è così suddivisa: 4 (quattro) mesi per la progettazione esecutiva, 1 (un) mese per l'approvazione a cura del Concedente del progetto esecutivo, 37 (trentasette) mesi per la costruzione, 1 (un) mese per l'emissione del certificato di Collaudo e 30 (trenta) anni per la Fase di Gestione dell'Opera successivamente al Collaudo con esito positivo, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 10.7, 21 e 26.

5.2 Resta inteso che qualsiasi ritardo nella messa a disposizione del Concessionario tempo per tempo dell'area destinata alla realizzazione dell'Opera, nell'approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero nell'esecuzione dei lavori o nella Messa in Esercizio Provvisorio o nell'inizio dell'Esercizio Provvisorio a Regime o nel Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali o nella Presa in Consegna Anticipata o nel Collaudo, non imputabile al Concessionario, così come il tempo necessario per la progettazione e l'esecuzione della Variante di cui alla Premessa (T) e per il perfezionamento del trasferimento al Concessionario del Diritto di Superficie dell'area inte-

ressata dal Fosso (secondo quanto previsto dalla Premessa (U), lettera (b))
comporteranno il diritto del Concessionario (i) ad ottenere dal Concedente
una corrispondente estensione dei tempi per la progettazione esecutiva e la
costruzione dell'Opera e, conseguentemente, della durata del Contratto e,
qualora tali circostanze determinino altresì una Alterazione dell'Equilibrio
Economico Finanziario, (ii) ad attivare la procedura di Riequilibrio di cui al
successivo Articolo 30.

**5.3 La durata del Contratto decorre dalla data della sottoscrizione e
cioè da oggi.**

SEZIONE II – SOCIETA' DI PROGETTO

6. SOCIETA' DI PROGETTO

6.1 Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

(a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di Euro 20.694.000 (ventimilioneicentonovantaquattromila) versato nella misura del 25 % (venticinque per cento);

(b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

(i) Acea Ambiente S.r.l.: Euro 11.795.580,00 (57%);

(ii) Suez Italy S.p.A.: Euro 6.208.200,00 (30%);

(iii) Kanadevia Inova AG: Euro 2.048.706,00 (9,9%);

(iv) Vianini Lavori S.p.A.: Euro 620.820,00 (3%);

(v) R.M.B. S.p.A.: Euro 20.694,00 (0,1%)

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione

ai fini SOA:

Kanadevia Inova AG;

Vianini Lavori S.p.A.;

R.M.B. S.p.A.;

- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:

Acea Ambiente S.r.l.;

Suez Italy S.p.A.;

Kanadevia Inova AG;

R.M.B. S.p.A.

6.2 Il Concessionario garantisce che i soci tempo per tempo cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta, ovvero come di volta in volta modificabili e/o integrabili nel rispetto della normativa applicabile.

6.3 Il Concessionario si impegna a:

(a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal Registro delle Imprese;

(b) trasmettere annualmente al Concedente, previa richiesta, la visura camerale aggiornata;

(c) trasmettere annualmente al Concedente previa richiesta, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

(d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale so-

ciale minimo indicato nel bando di gara, pari a Euro 20.694.000 (ventimilioneicentonovantaquattromila) e trasmettere annualmente al Concedente, previa richiesta, i dati economico-finanziari che ragionevolmente attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;.....

(e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del presente Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;.....

(f) comunicare al Concedente, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del presente Contratto.

Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 36....

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE SOCIETA' DI PROGETTO.....

7.1 La cessione delle quote della Società di Progetto è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:.....

(a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino alla data di emissione del

Certificato di Collaudo con esito positivo;.....

(b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione al momento della sostituzione, e deve essere individuato dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 (venti) giorni. Il Concedente, entro tale termine, potrà negare l'autorizzazione in caso di carenza di requisiti generali e speciali in capo al nuovo socio. Decorso il termine senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;.....

(c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.-----

7.2 La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera (a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera (c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera (b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e, ove previsto nel Bando di Gara, Solidità Patrimoniale del socio suben-

trante.-----

7.3 Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale della Società di Progetto è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della Solidità Patrimoniale, ove prevista nel Bando di Gara, e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.-----

7.4 Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.-----

7.5 In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 35, comma 2, lettera (h).-----

8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI-----

8.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 194, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, ai sensi del successivo Articolo 22, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.-----

SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO.

E DEL CONCEDENTE

9. AUTORIZZAZIONI

9.1 Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del Cronoprogramma, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per l'avvio delle attività preliminari di cantierizzazione, preparazione del sito, bonifica ordigni bellici e delle attività di costruzione anticipate rispetto alla Consegna dei Lavori di cui alla Premessa (U), necessarie per la progettazione, costruzione, Messa in Esercizio Provvisorio, gestione e manutenzione dell'Opera, come indicate nel documento che si allega al presente atto come "**Documento 2**" (*Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi*) - Sezione A) compresi i successivi rinnovi. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente può avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'articolo 30.

9.2 Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione, Messa in Esercizio Provvisorio, gestione e manutenzione dell'Opera, come indicate nel Documento 2 (*Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti*

amministrativi) – Sezione B, nonché i successivi rinnovi, unitamente alle correlate garanzie finanziarie, ove necessarie. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente e il Concessionario non sarà, pertanto, responsabile di eventuali inadempimenti e violazioni degli impegni assunti ai sensi del presente Contratto nei confronti del Concedente. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente può avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'articolo 30.

9.3 Spetta a ciascuno tra il Concessionario e il Concedente, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

10. DICHIARAZIONI OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE E DI AMA

10.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario il Contributo secondo i tempi e le modalità previsti all'articolo 22 che segue.

10.2 Salvo ogni altro obbligo assunto ai sensi del presente Contratto o ai sensi di legge, il Concedente si impegna, in particolare, a:

(a) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;

(b) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 9, entro

e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione in conformità a quanto previsto nel Cronoprogramma e nel Piano Economico Finanziario. Nel caso in cui il Concedente legittimamente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto Esecutivo presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;.....

(c) approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 20;.....

(d) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo, il Direttore dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 15, comma 8, del Codice;.....

(e) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;.....

(f) svolgere nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel Piano Economico Finanziario, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie all'intervento oggetto di Concessione in relazione alla realizzazione dei lavori, alla gestione dell'Opera e all'erogazione dei Servizi;.....

(g) acquisire entro la data di avvio delle attività preliminari come indicata nel Cronoprogramma e mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1 nonché procurare al Concessionario la completa e tempestiva disponibilità di tutta l'area destinata alla realizzazione dell'Opera, nel rispetto di quanto previsto alla Premessa (U);.....

(h) cooperare e collaborare, per quanto di competenza, con il Concessionario per il tempestivo ottenimento e il mantenimento delle Autorizzazioni;

(i) prestare al Concessionario ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

(j) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

(k) segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;

(l) cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione e al mantenimento dei rapporti con i Finanziatori;

(m) fare quanto in proprio potere, per quanto di propria competenza e al fine di assicurare la bancabilità dell'iniziativa e il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, per assicurare che a partire dalla Messa in Esercizio Provvisorio:

(i) i rifiuti disponibili nel territorio di Roma Capitale ed eventualmen-

te in altre zone di influenza del Concedente siano destinati al Termovalorizzatore per la saturazione della relativa capacità in coerenza con i quantitativi assunti nel Piano Economico Finanziario;-----

(ii) i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti che si prevede conferiscano al Termovalorizzatore rispettino le previsioni del piano di gestione dei rifiuti come tempo per tempo vigente e siano adempienti alle proprie obbligazioni nei confronti del Concessionario;-----

(n) fare quanto in proprio potere, per quanto di propria competenza e al fine di assicurare la bancabilità dell'iniziativa e il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, per assicurare che i contratti di conferimento che saranno sottoscritti ai fini del conferimento dei rifiuti al Termovalorizzatore a partire dalla Messa in Esercizio Provvisorio prevedano, *inter alia*:--

(i) l'obbligo da parte del soggetto conferente di conferire presso il Termovalorizzatore un quantitativo di rifiuti coerente con i quantitativi assunti nel Piano Economico Finanziario, con i parametri del potere calorifico minimo e massimo assunti a base del Progetto e indicati nel documento che si allega al presente atto come "**Documento 17**" (*Rifiuti Accettabili*) al presente Contratto, nonché avente potere calorifico medio annuo coerente con la relativa assunzione indicata nel Piano Economico Finanziario;-----

(ii) il pagamento del Corrispettivo di Conferimento in conformità a quanto previsto nel presente Contratto;-----

(iii) idonee garanzie di pagamento nei confronti del Concessionario;---

(o) qualora sia indetta una procedura di selezione del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, a fare quanto in proprio potere, per quanto di propria competenza e al fine di assicurare la ban-

cabilità dell'iniziativa e il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, perché nella documentazione di gara siano previsti espressamente a carico dell'aggiudicatario:.....

(i) l'obbligo di conferire presso il Termovalorizzatore un quantitativo di rifiuti coerente con i quantitativi assunti nel Piano Economico Finanziario;.....

(ii) l'obbligo di prevedere nei relativi contratti di conferimento il pagamento del Corrispettivo di Conferimento in conformità a quanto previsto nel presente Contratto;.....

(iii) l'obbligo di prevedere idonee garanzie di pagamento nei confronti del Concessionario.....

10.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità relativo alla (o che condizioni la o influenzano l'esecuzione della) Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:.....

(a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 9, 22, 27, 28;.....

(b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili, del Terreno e delle aree interessate dalla Concessione;.....

(c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;.....

(d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 39.....

10.4 Il Concedente si impegna a far sì che, in via sostanzialmente contestuale alla sottoscrizione del presente Contratto, AMA sottoscriva con il Concedente e il Concessionario un atto notarile per la costituzione in favore del Concessionario del Diritto di Superficie sul Terreno, secondo termini e condizioni di cui all'articolo 18 che segue. Il Concedente si impegna a far sì che tale atto notarile, ovvero un diverso contestuale atto notarile sottoscritto dal Concedente, dal Concessionario e da AMA, preveda l'impegno di AMA nei confronti del Concessionario a:.....

(a) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori sul Terreno;.....

(b) cooperare e collaborare, per quanto di competenza, con il Concessionario per il tempestivo ottenimento delle Autorizzazioni con riferimento al Terreno;.....

(c) trasmettere al Concessionario ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili, del Terreno e delle aree interessate dalla Concessione;.....

(d) svolgere nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma e riflessi nel Piano Economico Finanziario, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie all'intervento oggetto di Concessione in relazione alla realizzazione dei lavori, alla gestione dell'Opera e all'erogazione dei Servizi;.....

(e) non cedere a terzi la titolarità del Terreno ovvero, dopo la costituzione del Diritto di Superficie, la nuda proprietà del Terreno, per tutta la durata della Concessione, salvo che il terzo acquirente contestualmente acceda all'atto notarile di costituzione del Diritto di Superficie di cui al successivo

Articolo 18 e all'eventuale ulteriore atto notarile sottoscritto dal Concedente, dal Concessionario e da AMA, assumendo su di sé tutti gli obblighi previsti in capo ad AMA.

10.5 Il Concedente si impegna a far sì che l'atto notarile di costituzione del Diritto di Superficie di cui al successivo Articolo 18 contenga le seguenti dichiarazioni e garanzie: (a) che il Terreno è libero da pesi, vincoli (anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a contenuto urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e archeologico), oneri e privilegi fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti di prelazione di qualsiasi tipo spettanti a soggetti terzi, diritti di terzi comunque denominati che possano ritardare, pregiudicare, limitare - anche parzialmente - o rendere più onerosa la realizzazione dell'Opera; (b) che il Terreno non è interessato da vincoli a carattere urbanistico, territoriale, paesaggistico, idrogeologico e archeologico che siano ostativi alla, o che possano ritardare, pregiudicare o rendere più onerosa la, realizzazione dell'Opera; (c) che il Terreno è libero da qualsiasi accumulo di materiali usati, detriti, rifiuti, sostanze tossiche e/o pericolose e che non è, per quanto a propria conoscenza, contaminato ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., né che si siano verificati incidenti e/o eventi di qualsivoglia natura comportanti un potenziale rischio di contaminazione.

10.6 Il Concedente si impegna a far sì che:

(a) prima dell'avvio delle attività preliminari di cantierizzazione e preparazione del sito, e in ogni caso entro la data di avvio delle attività preliminari come indicata nel Cronoprogramma, Città Metropolitana di Roma Capitale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 112/1998 e della L.R. Lazio

n. 53/1998, garantisca al Concessionario la disponibilità dell'area interessata dall'impronta del Fosso per un utilizzo che sia compatibile con il regolare sviluppo delle attività preliminari, nel rispetto del Cronoprogramma;————

(b) successivamente alla progettazione e realizzazione da parte del Concessionario delle modifiche relative al nuovo tracciato del Fosso, di cui alla Variante che sarà disposta in recepimento della indicazione sopravvenuta di cui alla Premessa (T): (i) le Competenti Autorità procedano al trasferimento di tale bene all'Agenzia del Demanio, quindi alla sdemanializzazione e successivo trasferimento nella titolarità di AMA delle aree interessate dal vecchio tracciato del Fosso; e (ii) con atto integrativo all'atto di costituzione del Diritto di Superficie di cui al successivo Articolo 18, AMA estenda il Diritto di Superficie anche alle aree interessate dal vecchio tracciato del Fosso, fermo quanto previsto al successivo articolo 10.7.————

10.7 Resta inteso che la progettazione ed esecuzione da parte del Concessionario delle opere di spostamento del tracciato del Fosso, non previste in sede di Gara e causate dalla indicazione sopravvenuta indicata alla Premessa (T), comporterà la definizione di una Variante, con applicazione delle previsioni di cui all'Articolo 20 e con il riconoscimento del diritto del Concessionario all'adeguamento dei tempi di progettazione e di realizzazione dell'Opera al fine di includere: (i) i tempi di progettazione e di esecuzione delle modifiche al tracciato del Fosso; e (ii) i tempi necessari al perfezionamento della procedura descritta alla successiva Premessa (U) lettera (b), con conseguente pari estensione della durata del Contratto, ferma l'attivazione della procedura di Riequilibrio di cui al successivo Articolo 30 ricorrendone i presupposti. Resta altresì inteso che il costo per la realizzazione del nuovo

tracciato del Fosso trova copertura nelle somme a disposizione nell'ambito del Quadro Economico dell'Opera.

11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

11.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria, piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione dell'Opera.

11.2 Il Concessionario dichiara e garantisce di:

(a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione secondo quanto indicato alla Premessa (R) al presente Contratto, sulla base della quale ha sviluppato il Progetto di Fattibilità Aggiudicato che è stato oggetto di validazione. Il Concessionario non può pertanto, essendo intervenuta la validazione del Progetto di Fattibilità Aggiudicato, eccipere durante la residua Fase di Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenza conoscitive dei luoghi, fatte salve le circostanze sopravvenute imprevedute e imprevedibili;

(b) aver verificato i beni inclusi nel Piano Particellare di Esproprio e ritenerli congrui e coerenti con gli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

11.3 Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

(a) redigere il Progetto Esecutivo, integrato su piattaforma BIM, secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità Aggiudicato;.....

(b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine previsto dal Cronoprogramma. In caso di mancata sottoposizione del Progetto Esecutivo entro il suddetto termine, il Concedente sarà tenuto a inviare apposita diffida al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la presentazione di detto documento, in mancanza della quale alla scadenza del termine il Concedente potrà agire per la risoluzione del Contratto; resta inteso che l'eventuale ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo da parte del Concessionario ad esso imputabile non comporterà estensione della durata della concessione né darà diritto alla revisione del Piano Economico Finanziario.....

(c) acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;.....

(d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 3;.....

(e) salvo il caso in cui il Concessionario abbia già accesso ad altre forme di finanziamento o autofinanziamento (in qualsivoglia forma tecnica denominata), sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento entro il termine di 18 (diciotto) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, come eventualmente prorogato in ragione di sospensioni o altre estensioni ai sensi del presente Contratto. Il rischio di un'eventuale varia-

zione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento è allocato in capo al Concedente;.....

(f) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Concedente;.....

(g) realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;.....

(h) mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;.....

(i) riconsegnare l'Opera ai sensi dell'articolo 41 che segue;.....

(j) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;.....

(k) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;.....

(l) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste per iscritto;

to;.....

(m) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;.....

(n) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza annuale al Concedente;.....

(o) sviluppare un Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione Esecutivo rispetto all'Opera sulla base delle Linee Guida del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione incluse nei Documenti Contrattuali. Esso includerà la previsione di azioni finalizzate a trasferire il valore del progetto verso tutti i portatori di interesse e creare partecipazione. Le iniziative proposte saranno volte ad agevolare l'accesso a dati ed informazioni sul Progetto, nonché creare partecipazione diffusa verso l'Opera e sensibilizzare i comportamenti dei singoli ispirando un cambiamento in termini di sistema economico innovativo e sostenibile;.....

(p) adempiere alle prescrizioni di cui al Patto di Integrità sottoscritto tra le Parti.....

11.4 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni da esso assunte ai sensi del presente Contratto, dei Documenti Contrattuali, della Documentazione Progettuale e del Capitolato di Gestione, nonché - nei limiti previsti nel Piano Economico Finanziario - i costi di monitoraggio previsti all'interno del Piano nonché gli oneri relativi ad interventi di valorizzazione territorio.....

11.5 Il Concessionario si impegna altresì a:.....

(a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, infor-

mazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale, di cui il Concedente riconosce sin d'ora il carattere confidenziale e che si impegna pertanto a trattare come informazioni riservate;.....

(b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione e informazione, anche su supporto elettronico, ragionevolmente richiesta dal Concedente medesimo e necessaria alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web, nei limiti di quanto possibile ove tali documenti contengano informazioni aventi natura di segreto industriale o equivalente;.....

(c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti per iscritto;.....

(d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;.....

(e) ottemperare a qualsivoglia attività di Audit che Roma Capitale voglia condurre all'interno della piattaforma e/o a relazionare in merito allo stato di mantenimento dei luoghi, degli impianti e/o di tutti gli annessi tecnici correlati, sostenendone i relativi oneri;.....

(f) per quanto di conoscenza, informare tempestivamente il Concedente in relazione a:.....

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;.....

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;.....

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;.....

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;.....

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;.....

(g) inviare con cadenza trimestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato*", come di seguito indicate:.....

(i) andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma;.....

(ii) l'esecuzione dei controlli previsti dal contratto;.....

(iii) l'applicazione di eventuali penali.....

11.6 Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Concedente e entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera f).....

11.7 Il Concessionario si impegna a destinare le "Somme a disposizione del Concedente" indicate nel Quadro Economico dell'Opera per le voci di costo ed entro i limiti ivi indicati.....

12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....

12.1 Il Concessionario è responsabile di tutti gli obblighi a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, esso è responsabile:.....

(a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali da esso assunte e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;.....

(b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura accertati in via definitiva direttamente causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso si avvalga, sia per l'esecuzione dell'Opera che per l'erogazione dei Servizi;.....

(c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni

pretesa di terzi accertata in via definitiva, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause esclusivamente imputabili al Concessionario;.....

(d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.....

13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....

13.1 Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....

13.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga:.....

(a) ad utilizzare il conto corrente bancario, dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;.....

(b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'acensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;.....

(c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 gior-

ni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;.....

(d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie CIG: A02B7BF6AA- CUP: J82F22001280005.....

13.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 36 del Contratto.....

13.4 Il Concessionario si obbliga altresì:.....

(a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;.....

(b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;.....

(c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata co-

municazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

13.5 Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

13.6 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare CIG: A02B7BF6AA- CUP: J82F22001280005 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

14. FORZA MAGGIORE

14.1 Sono cause di Forza Maggiore gli eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, direttamente o indirettamente l'adempimento delle obbligazioni del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di Forza Maggiore:

(a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta di cittadini e/o comitati e/o associazioni, fatta eccezione per quelli che riguardano esclusivamente i dipendenti, gli affidatari o subappaltatori della Parte che li invoca;

(b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

(c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;.....

(d) incidenti non direttamente imputabili alla Parte che li invoca o ai relativi dipendenti, affidatari o subappaltatori;.....

(e) epidemie e contagi;.....

(f) terremoti, inondazioni, altri eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;.....

(g) condizioni atmosferiche di intensità eccezionale rispetto alla media stagionale;.....

(h) mancata disponibilità, per qualsiasi ragione, di mezzi pubblici di trasporto (ferroviario, marittimo e portuale, aereo);.....

(i) interruzioni o guasti delle reti di approvvigionamento necessarie per la funzionalità dell'Opera (ad esempio rete elettrica, gas, acqua) non imputabili al Concessionario;.....

(j) mancata disponibilità dell'allacciamento a servizi esterni (quali allacciamento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica - nella misura in cui le relative opere siano affidate al competente gestore di rete o comunque siano da eseguirsi da parte del competente gestore di rete ovvero suoi incaricati - allacciamento alla rete di distribuzione gas metano, allacciamento alla rete di distribuzione acque industriali, allacciamento alla rete fognaria);.....

(k) ritrovamenti archeologici o bellici;.....

(l) sorprese geologiche impreviste e imprevedibili, comprese le variazioni delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni rispetto a quanto ri-

levabile dai dati desunti a seguito delle attività svolte come indicato alla Premessa (R) al presente Contratto e ivi incluso l'eventuale ritrovamento di cavità nel sottosuolo che richiedano interventi di riempimento e consolidamento;.....

(m) condizioni ambientali e terre inquinate impreviste e imprevedibili a seguito delle attività svolte come indicato alla Premessa (R) al presente Contratto, ivi inclusa l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel Terreno derivante da attività antropiche, che richieda l'esecuzione di attività di bonifica o similari, che saranno in ogni caso svolte a cura e spese del proprietario del Terreno, nonché le caratteristiche delle terre e rocce da scavo che ne impediscano il riutilizzo in situ.....

14.2 Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.....

14.3 Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 21 e 26. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.....

—Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 (centoottanta) giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.-----

14.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte e dei materiali acquistati, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato.-----

-----SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE-----

15. ESECUZIONE DEI LAVORI-----

15.1 Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'articolo 194, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.-----

15.2 I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto dei requisiti di partecipazione posseduti. Le percentuali indicate in Gara sono modificabili previa autorizzazione del Concedente.-----

15.3 L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:.....

(a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;.....

(b) i lavori possono essere subappaltati secondo quanto previsto in sede di Offerta.....

15.4 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 188 del Codice.....

15.5 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.....

15.6 Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.....

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....

16.1 Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.....

16.2 Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice.....

16.3 Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 per quanto applicabile. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.....

---Il Concessionario provvede al pagamento degli incentivi spettanti al Responsabile Unico del Progetto, dei compensi del Direttore dei Lavori, del Direttore dell'Esecuzione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nei limiti delle "Somme a disposizione del Concedente" indicate nel Quadro Economico dell'Opera.....

17. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO.....

17.1 Le attività di Presa in Consegna Anticipata, del Collaudo e del Collaudo in Corso d'Opera, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo.....

17.2 La Presa in Consegna Anticipata e il Collaudo sono effettuati nel rispetto della normativa vigente e del Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo.....

17.3 Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.....

17.4 Della Presa in Consegna Anticipata, del Collaudo in Corso d'Opera e

del Collaudo è redatto apposito verbale.

17.5 Nel rispetto del Cronoprogramma, entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi all'Opera è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice. Nel rispetto del Cronoprogramma, successivamente all'inizio dell'Esercizio Provvisorio a Regime sono svolte le prove funzionali e prestazionali con esito positivo in conformità al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo ed è sottoscritto il Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali e, contestualmente, il verbale di Presa in Consegna Anticipata.

18. DIRITTO DI SUPERFICIE

18.1 Fermo quanto previsto all'articolo 10 che precede, il Concedente si impegna a far sì che, in via sostanzialmente contestuale alla sottoscrizione del presente Contratto, AMA costituisca in favore del Concessionario il Diritto di Superficie sul Terreno (fatta eccezione per le aree interessate dal Fosso), e più precisamente sulle aree identificate al Catasto Terreni di Roma Capitale come segue:

- **Sezione C, Foglio n. 1186, e particelle nn. 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822** per una superficie catastale complessiva pari a 99.779 mq, e quindi fatta eccezione per le aree interessate dal Fosso.....
alle condizioni di cui al presente Contratto, mediante sottoscrizione con il Concedente e il Concessionario di un apposito atto notarile, la cui efficacia sarà sospensivamente condizionata al (i) rilascio da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 112/1998 e della L.R. Lazio n. 53/1998, di una concessione in favore del Concessionario all'attraversamento e all'utilizzo delle aree del c.d. "Fosso

della Cancelliera” che sia compatibile con il regolare sviluppo delle attività preliminari nel rispetto del Cronoprogramma e (ii) all’ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente Articolo 9.1, come da Premessa U, lettera (a).

—Resta inteso che successivamente alla progettazione e realizzazione da parte del Concessionario delle modifiche relative al nuovo tracciato del Fosso, di cui alla Variante che sarà disposta in recepimento della indicazione sopravvenuta di cui alla Premessa (T) e alla sdemanializzazione e acquisizione nella titolarità di AMA delle aree interessate dal vecchio tracciato del Fosso ai sensi della Premessa (U), lettera (b), AMA, mediante sottoscrizione con il Concedente e il Concessionario di un apposito atto notarile integrativo del contratto per la costituzione del Diritto di Superficie, costituirà in favore del Concessionario il Diritto di Superficie anche su tali aree.

18.2 Il Diritto di Superficie sarà costituito ai sensi degli articoli 952 e ss. del codice civile e consisterà nel diritto di costruire, mantenere e gestire al di sopra e al di sotto del Terreno, le parti dell’Opera ivi insistenti sulla base del Progetto di Fattibilità Aggiudicato e del Progetto Esecutivo approvato dal Concedente, come eventualmente tempo per tempo poi modificato o integrato.

18.3 Il prezzo per la costituzione del Diritto di Superficie sul Terreno è convenuto in Euro 7.462.275,00 (settemilioni quattrocentosessantadue miladuecentosettantacinque virgola zero zero) complessivi, a partire dalla data di efficacia del Diritto di Superficie e fino alla data di scadenza del Diritto di Superficie (il “Prezzo DDS”).

18.4 Il Concessionario avrà il diritto di compensare il Prezzo DDS dovuto a AMA con il Corrispettivo di Conferimento Offerito in Gara che AMA, in qualità di gestore dei rifiuti, dovrà corrispondere al Concessionario in virtù dei conferimenti di rifiuti presso il Termovalorizzatore. Pertanto, AMA non potrà in nessun caso cedere o in altro modo disporre dei propri crediti derivanti dal Diritto di Superficie, mentre al Concessionario sarà sempre consentita la cessione dei crediti o altra forma di garanzia a beneficio dei Finanziatori.

18.5 Il Diritto di Superficie avrà la medesima durata del presente Contratto, come stabilita ai sensi dell'articolo 5 che precede, pertanto avrà durata pari a 33 (trentatré) anni e 7 (sette) mesi dalla sottoscrizione del Contratto, fermo restando che la durata del Diritto di Superficie verrà estesa in ogni caso di estensione della durata del presente Contratto e AMA si obbliga a formalizzare con il Concessionario ogni atto necessario a tal fine.

18.6 Alla scadenza naturale del presente Contratto, verificandosi contestualmente altresì la scadenza del Diritto di Superficie, i termini e le condizioni della devoluzione ad AMA - ovvero all'eventuale diverso proprietario del Terreno avente causa da AMA - della parte di Opera insistente sul Terreno saranno soggetti alle previsioni di cui all'articolo 41 che segue.

18.7 L'eventuale cessazione anticipata del presente Contratto non comporterà la risoluzione del Diritto di Superficie che proseguirà ad essere efficace sino alla data indicata all'articolo 18.5 che precede e verrà tuttavia automaticamente trasferito dal Concessionario in capo al Concedente contestualmente all'acquisizione da parte del Concedente della titolarità dell'Opera secondo le previsioni di cui all'articolo 41.2 che segue.

18.8 Le Parti riconoscono che, nell'ipotesi di sostituzione del Concessionario ai sensi dell'articolo 37 che segue, il Diritto di Superficie verrà automaticamente trasferito dal Concessionario in capo al soggetto subentrante contestualmente al subentro nella Concessione. Parimenti, in qualsiasi altra ipotesi in cui il Concessionario o suo avente causa trasferisca legittimamente, ai sensi del presente Contratto e di legge, la proprietà superficiale dell'Opera a un terzo, il Diritto di Superficie sarà trasferito dal Concessionario in capo a tale terzo proprietario dell'Opera previa semplice comunicazione scritta in tal senso dal Concessionario ad AMA.....

18.9 In nessuno caso il Concessionario sarà tenuto allo smantellamento dell'Opera o di alcuna parte della stessa insistente sul Terreno.....

18.10 Le Parti si danno atto che la concessione del Diritto di Superficie a favore del Concessionario e la facoltà da parte di quest'ultimo di costituirvi ipoteca di primo grado a favore dei Finanziatori costituiscono condizioni di base dell'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione.....

19. ESPROPRIAZIONI.....

19.1 Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dell'art 24 comma 7-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.....

19.2 Ai fini dell'acquisizione, in favore del Concessionario, della disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione delle seguenti lavorazioni *che ricadono al di fuori del Terreno*: (a) parte della Rete di Teleriscaldamento; (b) opere di adduzione idrica (acqua di processo, acqua per usi civili); (c) rete fognaria scarichi civili; (d) opere di connessione elettrica; (e) opere di allaccio gas, nonché delle aree di cantiere ricadenti fuori dal Terreno e og-

getto di occupazione temporanea, come meglio identificate nel Progetto di Fattibilità Aggiudicato, il Concedente delegherà Città Metropolitana di Roma Capitale l'esercizio totale dei propri poteri espropriativi.

19.3 Per effetto della delega, Città Metropolitana di Roma Capitale diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:-

(a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell'atto di delega, i cui estremi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;

(b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.

19.4 Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori costi rispetto a quelli previsti nel Quadro Economico determinati da errori e/o omissioni imputabili al Concessionario stesso nell'identificazione dei beni inclusi nel Piano Particellare degli Espropri. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.

20. MODIFICHE DEL CONTRATTO

20.1 Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 189, commi 1 e 2, del Codice:

(a) modifiche previste nei Documenti di Gara;

(b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;

(c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordi-

narria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;---

(d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 189, comma 1, lettera d) del Codice;-----

(e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 189, comma 4, del Codice;-----

(f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore della Concessione.-----

20.2 I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i , in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 48. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi determinati secondo i criteri stabiliti ai sensi del Codice, come vigenti alla data di approvazione della Variante, inclusi costi indiretti e spese generali. In mancanza di singole voci nel prezzario di riferimento, i nuovi prezzi sono determinati, ove disponibili, con riferimento ad altri prezzari ufficiali. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti, limitatamente alle opere civili, deve essere applicato lo sconto pari al 5,1205% (cinque virgola milleduecentocinque per cento).-----

20.3 In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, supe-

rare il valore della media dei preventivi.

20.4 I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, anche se intervenute nella Fase di Progettazione, possono essere richiesti dal Concedente e valutati congiuntamente con il Concessionario, ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora - nell'ipotesi di cui alla lettera (e) che segue - i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

(a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

(b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;

(c) rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;

(d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche, ambientali e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;

(e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'Opera ovvero la sua utilizzazione;

(f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di enti terzi;

(g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici.

20.5 I servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata mediante la procedura di *Value Testing* di cui al comma 3. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

20.6 Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno dagli stessi direttamente derivante.

20.7 Le modifiche di cui al presente articolo:

(a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 30, comma 3;

(b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non imputabili al Concessionario, includeranno altresì il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero ciascuno tra il Concessionario e il Concedente potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui al-

l'articolo 30.

20.8 Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 189, comma 4, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

21. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

21.1 La sospensione totale o parziale dei lavori viene disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori viene sospesa:

(a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate: ...

(i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

(ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

(iii) ritrovamenti archeologici o bellici;

(iv) sorprese geologiche impreviste e imprevedibili, comprese le variazioni delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni rispetto a quanto rilevabile dai dati desunti a seguito delle attività svolte come indicato alla Premessa (R) al presente Contratto e ivi incluso l'eventuale ritrovamento di

cavità nel sottosuolo che richiedano interventi di riempimento e consolidamento;.....

(v) condizioni ambientali e terre inquinate impreviste e imprevedibili a seguito delle attività svolte come indicato alla Premessa (R) al presente Contratto, ivi inclusa l'eventuale presenza di sostanze inquinanti nel Terreno derivanti da attività antropiche, che richieda l'esecuzione di attività di bonifica o similari, che saranno in ogni caso svolte a cura e spese del proprietario del Terreno, nonché le caratteristiche delle terre e rocce da scavo che ne impediscano il riutilizzo in situ;.....

(b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;.....

(c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

—Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera (c), disciplinati dagli articoli 14.3 e 14.4, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, senza pregiudizio tuttavia per l'applicazione dell'articolo 21.5 che segue.

21.2 Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera (c) o per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

21.3 In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili secondo quanto eventualmente stabilito nel verbale di sospensione parziale.

21.4 In caso di sospensione totale o parziale che impatti il percorso critico di realizzazione dell'Opera, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultima-

re i lavori nel termine fissato, ha diritto ad ottenere dal Concedente la proroga del Contratto di un numero di giorni pari al ritardo causato dalla sospensione.....

21.5 Qualora la sospensione o le sospensioni totali o parziali dei lavori che impattino il percorso critico di realizzazione dell'Opera, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, o comunque qualora, a prescindere dalla durata, comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, così come qualora il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 non comporti una sospensione dei lavori ma comunque l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente può avviare la procedura di cui all'articolo 30. Resta inteso che nel caso di sospensioni disposte ai sensi del comma 1, lettera c), troveranno applicazione le previsioni relative alla Forza Maggiore e, in particolare, l'articolo 14.3 che precede.....

21.6 Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:.....

(a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i

giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;.....

(b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;.....

(c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;.....

(d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali,.....
fermo restando in aggiunta che, ove tali sospensioni comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente potrà avviare la procedura di cui all'articolo 30.

21.7 Il Direttore dei lavori dispone la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 7 (sette) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza ecces-

sivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.

22. CONTRIBUTO

22.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo per la realizzazione degli Impianti Ancillari pari a Euro 40.000.000,00 (quarantamiloni virgola zero zero), al netto dell'IVA applicabile ai sensi di legge, corrispondente al 46,55% (quarantasei virgola cinquantacinque) del costo dell'investimento complessivo relativo agli Impianti Ancillari finanziabile con il Contributo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:

(a) una somma pari a Euro 36.000.000,00 (trentaseimiloni virgola zero zero) in corso d'opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;

(b) una somma pari a Euro 4.000.000,00 (quattromiloni virgola zero zero) al Collaudo con esito positivo.

22.2 Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori finanziabili con il Contributo effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all'investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.

22.3 Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di

pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell'articolo 125, comma 2, del Codice.

22.4 Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo avente ad oggetto gli Impianti Ancillari.

22.5 Le attività di Collaudo di cui all'articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l'altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.

22.6 Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 (e ss. mm. ii.). Decorso un anno dall'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all'articolo 38.

23. PENALE PER RITARDO

23.1 Decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine stabilito nel Cronoprogramma per la positiva ultimazione delle prove funzionali e prestazionali di cui al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo necessarie per il Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali e la contestuale Presa in Consegna Anticipata, gli ulteriori giorni di ritardo imputabili al Concessionario riducono conseguentemente la durata della Fase di Gestione.

23.2 Decorsi 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine stabilito nel Cronopro-

gramma per la positiva ultimazione delle prove funzionali e prestazionali di cui al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo necessarie per il Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali e la contestuale Presa in Consegna Anticipata, per ogni successivo giorno di ritardo imputabile al Concessionario, si applica una penale di 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA; la penale per ritardo non può eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori al netto di IVA.

23.3 Ai fini dell'applicazione della penale di cui all'articolo 23, comma 2, il Concedente dovrà comunicare per iscritto al Concessionario la propria intenzione di procedere all'applicazione della penale. Il Concessionario potrà comunicare per iscritto al Concedente eventuali osservazioni in merito alla penale che il Concedente intende applicare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del Concedente. Il Concedente provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla valutazione delle deduzioni del Concessionario e qualora entro i successivi 30 (trenta) giorni il Concedente e il Concessionario non raggiungano un accordo, il Concedente avrà il diritto di procedere alla formale applicazione della penale, fermi i diritti del Concessionario previsti dalla legge e dagli articoli 45 e 46 del Contratto.

23.4 Dopo l'esperimento della procedura di cui all'articolo 23, comma 3, il Concedente decurta gli importi derivanti dall'applicazione della penale dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al Collaudo con esito positivo. Qualora la penale ecceda l'ammontare del pagamento, il Concedente potrà recuperare, ove necessario

la parte residua rivalendosi sulla cauzione di cui all'articolo 31.1.

23.5 Qualora l'importo della penale per ritardo sia complessivamente pari al valore di 10% (dieci per cento), da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, e si verificano ulteriori giorni di ritardo imputabile al Concessionario, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 35. La penale per ritardo di cui all'articolo 23, comma 2, costituirà il solo ed esclusivo rimedio e risarcimento a favore del Concedente per il ritardo imputabile al Concessionario, salvo il diritto del Concedente di esercitare la facoltà di cui all'articolo 35 qualora l'importo della penale sia pari al valore di 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori al netto di IVA e si verificano ulteriori giorni di ritardo imputabile al Concessionario.

23.6 La penale di cui al presente articolo è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

23.7 Qualora, invece, la positiva ultimazione delle prove funzionali e prestazionali di cui al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo necessarie per il Verbale di Ultimazione delle Prove Funzionali e Prestazionali e la contestuale Presa in Consegna Anticipata intervengano prima del decorso di 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine stabilito nel Cronoprogramma, i benefici per il Concessionario derivanti da tale anticipazione, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, saranno in parte condivisi con il Concedente a condizione che il Concedente abbia avuto un ruolo attivo a tal fine.

SEZIONE V - GESTIONE

24. FASE DI GESTIONE

24.1 La gestione e la manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata)

dell'Opera ha inizio a seguito del Collaudo con esito positivo, fermo restando che, in conformità alle Autorizzazioni e alla legge applicabile, il Concessionario potrà iniziare l'esercizio e la gestione dell'Opera anche prima dell'intervenuto Collaudo ai fini dell'Esercizio Provvisorio in conformità a quanto previsto nel Cronoprogramma. In assenza dell'intervenuta Presa in Consegna Anticipata dell'Opera in conformità al Protocollo Presa in Consegna Anticipata e Collaudo, il Concessionario non avrà alcun obbligo nei confronti del Concedente di proseguire l'Esercizio Provvisorio fino a quando intervenga il Collaudo con esito positivo. La durata dell'Esercizio Provvisorio non incide sulla durata della Fase di Gestione, che decorre dalla data del Collaudo con esito positivo.

24.2 Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta gestione e manutenzione dell'Opera oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del successivo comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell'articolo 194, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

24.3 La gestione dell'Opera è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

(a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

(b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;

(c) i Servizi possono essere subappaltati, affidati a terzi e/o in affida-

mento diretto secondo quanto previsto in sede di Offerta e in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.....

24.4 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 (venti) giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.....

25. SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.....

25.1 Il Concessionario è tenuto ad assicurare:.....

(a) la gestione dell'Opera in conformità alle Autorizzazioni e alla legge applicabile; e, in particolare.....

(b) la gestione presso il Termovalorizzatore dei conferimenti dei rifiuti provenienti, prioritariamente dal gestore del servizio dei rifiuti per l'ATO Roma Capitale o da qualunque altro soggetto avente titolo a conferire rifiuti presso il Termovalorizzatore ai sensi della normativa applicabile in considerazione della qualificazione del Termovalorizzatore quale impianto di chiusura ciclo "minimo", nei limiti della capacità di conferimento del Termovalorizzatore come indicata nelle Autorizzazioni.....

25.2 Il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, previa richiesta, i dati relativi ai livelli di emissione in atmosfera secondo quanto autorizzato e nel rispetto della normativa applicabile.....

25.3 Il Concessionario ha pieno diritto di sfruttamento dell'Opera e si obbliga a svolgere tutti i Servizi indicati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" e secondo gli standard quantitativi e qualitativi ivi disciplinati.

Il Concessionario predisporrà un Protocollo Operativo di Conferimento, che

sarà di volta in volta adattato sulla base del relativo contratto di conferimento e/o del relativo soggetto conferente e con questi condiviso al fine di essere vincolante.

25.4 Il Concessionario si impegna, inoltre, a svolgere la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria programmate dell'Opera con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".

25.5 Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire l'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.

25.6 Il mancato raggiungimento degli standard quantitativi e qualitativi minimi indicati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" costituisce inadempimento del Concessionario e comporta l'applicazione delle penali da gestione ivi descritte nel limite dell'importo complessivo massimo annuale pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio come desumibile dal Piano Economico Finanziario. Tali penali costituiranno il solo ed esclusivo rimedio e risarcimento a favore del Concedente per mancato raggiungimento imputabile al Concessionario degli standard quantitativi e qualitativi minimi di cui "Capitolato di Gestione", ferma restando

la facoltà del Concedente di cui all'articolo 35, comma 2, lettera (d) che segue.

25.7 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 25, comma 6, il Concedente dovrà comunicare per iscritto al Concessionario la propria intenzione di procedere all'applicazione delle penali. Il Concessionario potrà comunicare per iscritto al Concedente eventuali osservazioni in merito alle penali che il Concedente intende applicare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione del Concedente. Il Concedente provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alla valutazione delle deduzioni del Concessionario e qualora entro i successivi 30 (trenta) giorni il Concedente e il Concessionario non raggiungano un accordo, il Concedente avrà il diritto di procedere alla formale applicazione delle penali, fermi i diritti del Concessionario previsti dalla legge e dagli articoli 45 e 46 del Contratto.

25.8 Dopo l'esperimento della procedura di cui all'articolo 25, comma 7, in caso di formale applicazione delle penali da parte del Concedente, il Concessionario provvede al relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta del Concedente, restando inteso che, in caso di mancato pagamento da parte del Concessionario entro il suddetto termine, il Concedente recupera la parte residua rivalendosi sulla cauzione di cui all'articolo 31.2.

26. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

26.1 La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi viene disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni con-

trattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario

alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della forniture e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi viene sospesa:---

tura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi viene sospesa:---

(a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:-----

(i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;-----

(ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;-----

(iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;-----

(b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;-----

(c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.-----

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera (c), disciplinati dagli articoli 14.3 e 14.4, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario, senza pregiudizio tuttavia per l'applicazione dell'articolo 26.5 che segue.---

26.2 Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione durante la Fase di Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera (c) o per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.-----

26.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.....

26.4 Il Direttore dell'Esecuzione dispone la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario, entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 2 (due) giorni dalla data di redazione.....

26.5 Nelle ipotesi di cui ai commi 1:.....

(a) i corrispettivi, diversi dal Corrispettivo di Conferimento, eventualmente a carico del Concedente continueranno ad essere corrisposti qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;.....

(b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verba-

le/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Parimenti detta proroga può essere richiesta ogniqualvolta, a fronte di plurime sospensioni di durata inferiore a due giorni, si raggiunga un periodo di sospensione cumulativamente inteso pari a 30 (trenta) giorni. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 30 (trenta) giorni o comunque qualora comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente potrà avviare la procedura di cui all'articolo 30.-----

26.6 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.-----

26.7 Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 6, in quanto compatibili, fermo restando in aggiunta che, ove tali sospensioni comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente potrà avviare la procedura di cui all'articolo 30.-----

27. DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL CONCESSIONARIO-----

27.1 Al Concessionario è attribuito il pieno diritto di sfruttare economicamente l'Opera per tutta la durata del Contratto, nel rispetto del Contratto, delle Autorizzazioni e della normativa applicabile, mediante, a titolo esemplificativo, la vendita sul mercato dell'energia elettrica prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati, dell'energia termica, la vendita di spazi pubblicitari, il trasferimento dei processi in scala industriale, lo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche condotte nel Campus di Sviluppo e Innovazione, e qualsiasi altra forma di sfruttamento economico, queste ultime previo nulla osta del Concedente.

27.2 Senza pregiudizio per le modalità tempo per tempo adottate da ARERA per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto effettivamente conferito, il Concessionario avrà il diritto in ogni momento di sfruttare la capacità del Termovalorizzatore, impegnata come impianto "minimo" o comunque nel perimetro della regolazione dell'ARERA e tuttavia inutilizzata, per il conferimento di altri rifiuti.

28. CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO

28.1 Il Concedente e il Concessionario si danno atto che, in considerazione della classificazione del Termovalorizzatore come impianto "minimo" prevista nel Piano come sarà tempo per tempo rinnovata/confermata ai sensi della regolamentazione vigente, con riferimento ai rifiuti conferiti rientranti in tali flussi "minimi" il Concessionario applicherà il relativo Corrispettivo di Conferimento dei rifiuti previsti nel Piano determinato secondo quanto previsto ai sensi del presente Contratto e nel rispetto dei criteri di elabora-

zione della tariffa previsti per gli impianti “minimi” ai sensi del MTR tempo per tempo vigente.

28.2 A fronte del conferimento dei rifiuti nel Termovalorizzatore, il Concessionario avrà il diritto di applicare ai relativi soggetti conferenti i Corrispettivi di Conferimento di seguito individuati:

(a) con riferimento ai rifiuti relativi all’ATO Roma Capitale, il Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara, determinato in Euro 178,525/ton e successivamente incrementato secondo quanto indicato all’articolo 28.3 che segue;

(b) con riferimento ai rifiuti rientranti nel regime di applicazione del regime di impianto di chiusura del ciclo “minimo” e diversi dai rifiuti relativi all’ATO Roma Capitale, il Corrispettivo di Conferimento in Impianto Minimo determinato e incrementato tempo per tempo nel rispetto dei criteri di elaborazione della tariffa previste per gli impianti “minimi” ai sensi del MTR tempo per tempo vigente;

(c) con riferimento ai rifiuti non rientranti nel regime di applicazione del regime di impianto di chiusura del ciclo “minimo”, il Corrispettivo di Conferimento di Mercato determinato discrezionalmente dal Concessionario, tempo per tempo, in funzione dei prezzi di mercato applicabili.

28.3 Il Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara verrà aggiornato annualmente sulla base dell’inflazione annuale determinata dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per la prima applicazione del Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara si procederà all’aggiornamento sulla base dell’inflazione determinata dalla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi tra 2022 e la Messa in Esercizio Provvisorio.

28.4 Per chiarezza, senza pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 30 che segue, nel caso in cui il Termovalorizzatore sia considerato in futuro impianto "minimo" solo in parte, ovvero in ogni caso in cui il Termovalorizzatore conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'ARERA, il Concessionario applicherà il Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara ovvero il Corrispettivo di Conferimento in Impianto Minimo unicamente alla parte di flussi assoggettabili a regolazione ARERA come previsto nel MTR, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$).

—Inoltre, senza pregiudizio per le modalità tempo per tempo adottate da ARERA per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto effettivamente conferito, in conformità all'articolo 27.2 che precede, il Concessionario avrà il diritto in ogni momento di sfruttare la capacità del Termovalorizzatore, impegnata come impianto "minimo" o comunque nel perimetro della regolazione dell'ARERA e tuttavia inutilizzata, per conferimento di rifiuti soggetti al Corrispettivo di Conferimento di Mercato.

28.5 Il Corrispettivo di Conferimento applicato tempo per tempo dal Concessionario ai sensi del presente articolo 28 deve intendersi al netto di eventuali componenti corrisposte al Concessionario ma da trasferire da questi ad altri soggetti terzi.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

29. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....

29.1 Gli elementi indicati alla lettera (BB) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.....

29.2 Il Concedente e il Concessionario prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Gli Indicatori di Equilibrio rilevanti sono contenuti nel Piano Economico Finanziario.....

30. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....

30.1 Il Concedente e il Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 192 del Codice, qualora si riscontrino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non imputabili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui alla definizione di Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Anche al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'Opera, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 182, comma 5, del Codice, ai sensi del quale è previsto che lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, il Concedente e il Concessionario riconoscono che si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:.....

(a) il mutamento per fatto del Concedente dei presupposti e delle condi-

zioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario;.....

(b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, ivi inclusi provvedimenti da parte di autorità amministrative o altri enti, che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera, ivi incluse modifiche del regime di ammortamento applicabile all'Opera, ovvero sulle condizioni di pagamento o di determinazione o di applicazione del Corrispettivo di Conferimento Offerito in Gara, del Corrispettivo di Conferimento in Impianto Minimo, del Corrispettivo di Conferimento di Mercato e/o del Contributo e sul relativo regime tributario, ovvero che impongano al Concessionario l'applicazione di un Corrispettivo di Conferimento inferiore al Corrispettivo di Conferimento Offerito in Gara e/o al Corrispettivo di Conferimento in Impianto Minimo e/o al Corrispettivo di Conferimento di Mercato;.....

(c) la perdita o il mancato rinnovo da parte del Termovalorizzatore della qualifica di impianto di chiusura del ciclo "minimo" con connessa applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA (MTR) per tutta o parte della capacità del Termovalorizzatore pari a 600.000 t/a;.....

(d) il mancato conferimento annuo, da parte dei soggetti che si prevedeva conferissero nell'ambito delle attività di programmazione settoriale, del quantitativo di rifiuti per il quale il Termovalorizzatore ha mantenuto - per il relativo anno - la qualifica di impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero il conferimento annuo di tale quantitativo - ovvero di un quantitativo inferiore - non avente tuttavia un potere calorifico medio annuo coerente con la relativa assunzione indicata nel Piano Economico Finanziario; il mancato conferimento del quantitativo di rifiuti necessario all'Esercizio

Provvisorio ovvero il conferimento di tale quantitativo - o di un quantitativo inferiore - non avente tuttavia un potere calorifico medio coerente con la relativa assunzione indicata nel Piano Economico Finanziario;.....

(e) una limitazione, totale o parziale, al pieno diritto del Concessionario di sfruttare economicamente l'Opera per tutta la durata del Contratto mediante, a titolo esemplificativo, la vendita sul mercato dell'energia elettrica prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati, dell'energia termica, la vendita di spazi pubblicitari, il trasferimento dei processi in scala industriale, lo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche condotte nel Campus di Sviluppo e Innovazione, e qualsiasi altra forma di sfruttamento economico;.....

(f) (A) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 9 rispetto alle tempistiche indicate nel Cronoprogramma e nel Piano Economico Finanziario non imputabile al Concessionario; (B) la sospensione o l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario; (C) l'inclusione nelle Autorizzazioni di prescrizioni tali da comportare una modifica sostanziale delle caratteristiche dell'Opera rispetto a quanto previsto nella Documentazione Progettuale ovvero dei termini e condizioni di realizzazione (e.g. impossibilità di riutilizzo in situ delle terre e rocce da scavo) e/o gestione;.....

(g) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli imputabili al Concessionario ai sensi dell'articolo 19, comma 4;.....

(h) i casi di sospensione di cui all'articolo 21, comma 5, e 26, comma 5 lettera b), ultimo periodo;.....

(i) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 14, comma 3;-----

(j) le modifiche al Contratto di cui all'articolo 20, comma 7, lettera b);---

(k) costi assicurativi superiori al 20% (venti per cento) rispetto ai costi previsti nel Piano Economico Finanziario a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura e/o un eventuale incremento del tasso di interesse base in conformità all'articolo 11.3(e) che precede;-----

(l) il ritardato o mancato pagamento al Concessionario del Corrispettivo di Conferimento Offerto in Gara da parte del gestore dei rifiuti e/o degli altri utenti dell'ATO Roma Capitale nonché, ove applicabile, il ritardato o mancato pagamento al Concessionario del Corrispettivo di Conferimento in Impianto Minimo da parte del gestore dei rifiuti e/o degli altri utenti che conferiscono al Termovalorizzatore rifiuti non dell'ATO Roma Capitale ma comunque nel contesto di applicazione del regime di impianto di chiusura del ciclo "minimo";-----

(m) il mancato rispetto, per cause non imputabili al Concessionario, dei tempi previsti dal Contratto e dalla legge per l'approvazione del Progetto Esecutivo, anche con riferimento al Progetto Esecutivo relativo alle attività preliminari di cantierizzazione e di preparazione del sito, per la Messa in Esercizio Provvisorio, per l'inizio dell'Esercizio Provvisorio a Regime, per il completamento delle prove funzionali e prestazionali, per la Presa in Consegna Anticipata e per il completamento del Collaudo;-----

(n) il ritardato pagamento del Contributo o di qualsivoglia altra somma eventualmente dovuta dal Concedente al Concessionario ai sensi del presente Contratto e/o di legge;-----

(o) il ritardo nella messa a disposizione del Concessionario del Terreno,

ivi incluso il Fosso e/o nella sottoscrizione dell'atto di costituzione del Diritto di Superficie rispetto ai termini di cui all'articolo 10.6 e all'articolo 18 e/o l'estinzione del Diritto di Superficie dovuti a cause non imputabili al Concessionario;.....

(p) la sussistenza di preclusioni autorizzative circa la possibilità di iniziare l'esercizio dell'Opera a seguito della fine dei lavori secondo la tempistica prevista nel Piano Economico Finanziario;.....

(q) venga rilasciata da parte del competente gestore di rete una soluzione di connessione elettrica relativa al Termovalorizzatore non conforme alle assunzioni tecnico-progettuali e realizzative del Concessionario e che comporti per il Concessionario costi e oneri che siano superiori rispetto alle relative assunzioni economiche indicate nel Piano Economico Finanziario;.....

(r) gli altri eventi non imputabili al Concessionario specificamente indicati nel presente Contratto;.....

(s) tenuto conto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ed essendo altresì il Contratto particolarmente esposto per la sua durata, si verifichino, per cause non imputabili al Concessionario, altre circostanze oggettive tali da:.....

(i) comportare un aumento del costo dei fattori produttivi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, mezzi e attrezzature, materie prime, carburanti e prodotti energetici) rispetto alla data di firma dell'offerta del Concessionario poi aggiudicata, da cui derivi un incremento dell'importo complessivo dei lavori e, conseguentemente, del costo dell'investimento per la realizzazione dell'Opera come previsto nel Piano Economico Finanziario alla data di sottoscrizione del presente Contratto, superiore al 5% (cinque per cento), fer-

mo restando che ai fini della determinazione della variazione del costo dei fattori produttivi si utilizzeranno gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, del Codice; e/o.....

(ii) comportare sostanziali difficoltà di approvvigionamento di materie prime e/o materiali per la costruzione o gestione, e/o.....

(iii) comportare oneri per compensazione quote di emissione di gas serra ovvero comportare un incremento anomalo degli oneri di gestione, ivi inclusi gli oneri derivanti dal servizio di smaltimento, oneri del servizio idrico integrato, oneri del gas, dei costi di elettricità, di materiali chimici, dei costi di conferimento di scorie e ceneri, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dei costi operativi del Concessionario;.....

(t) le ipotesi di cui al successivo paragrafo 30.8 lettera (c)......

30.2 Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo. Tale previsione non sarà applicabile nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio sia determinata dall'Evento di Disequilibrio di cui al precedente paragrafo 30.1 (c) e/o (d); in tal caso la revisione del Piano Economico Finanziario a vantaggio del Concedente non potrà essere effettuata.....

30.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico

Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:-----

(a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;---

(b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;-----

(c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;-----

(d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.-----

--Alla ricezione della predetta comunicazione, il Concedente e il Concessionario avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.-----

30.4 La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino del TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Azionista e del DSCR (*Debt Service Cover Ratio*) minimo, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario e non alterare la natura generale della Concessione. In considerazione dello specifico accordo raggiunto tra le Parti circa il bilanciamento del rischio variazione del prezzo zonale dell'energia prodotta dal Termovalorizzatore ai sensi dell'articolo 30, comma 8 che segue, qualsiasi Piano Economico Finanziario Revisionato nonché qualsiasi conseguente revisione del Piano Economico Finanziario manterrà i valori di prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore così come presenti nel Piano Economico Finanziario iniziale allegato al presente Contratto.-----

30.5 Anche al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'Opera, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 182, comma 5, del Codice, ai sensi del quale è previsto che lo schema di contratto e il piano economico finanziario siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, il Concedente e il Concessionario concordano che la revisione del Piano Economico Finanziario sarà effettuata mediante l'adozione dei seguenti strumenti di riequilibrio secondo il seguente grado di priorità: (a) incremento del Corrispettivo di Conferimento, (b) pagamento per cassa a favore del Concessionario, (c) estensione della durata della Concessione. Con esclusivo riferimento all'Evento di Disequilibrio di cui all'articolo 30.1(l) che precede, il Concedente e il Concessionario concordano che, ai fini della revisione del Piano Economico Finanziario, l'incremento del Corrispettivo di Conferimento e/o l'estensione della durata della Concessione non sono ritenuti strumenti idonei al Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, pertanto lo stesso sarà effettuato esclusivamente mediante pagamento per cassa al Concessionario.

30.6 In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, il Concedente e il Concessionario demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra il Concedente e il Concessionario, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Ciascuno tra il Concedente e il Concessionario sostiene i costi del proprio

rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dal Concedente e dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente può recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 40. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 40, comma 2, ferma comunque la possibilità per quest'ultimo di attivare ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto per il ristoro degli ulteriori effetti negativi derivatogli da un Evento di Disequilibrio di cui al precedente paragrafo 30.1.-----

30.7 La revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi del presente articolo 30 non costituisce un rimedio esclusivo in favore del Concessionario, che si riserva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge o dal Contratto.---

30.8 In ossequio al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, essendo il Contratto particolarmente esposto per la sua durata, con riferimento al bilanciamento del rischio variazione del prezzo zonale dell'energia prodotta dal Termovalorizzatore le Parti convengono quanto segue:-----

(a) qualora la media trimestrale del prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore sia superiore rispetto al valore di riferimento previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, scenario central), il Corrispettivo di Conferimento sarà ridotto secondo le modalità e le tempistiche indicate nel documento che si allega al presente atto come "**Documento 18**" (*Modalità di Revisione Corrispettivo di Conferimento per Prezzo Energia*) nei limiti di un incremento del prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore rispetto al

valore di riferimento previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario central*) fino al valore massimo previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario high*), fermo restando che per la eventuale parte di aumento del prezzo zonale che eccedesse tale valore massimo troveranno applicazione le previsioni del paragrafo (c) che segue;-----

(b) qualora la media trimestrale del prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore sia inferiore rispetto al valore di riferimento previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario central*), il Corrispettivo di Conferimento sarà incrementato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Documento 18 (*Modalità di Revisione Corrispettivo di Conferimento per Prezzo Energia*) nei limiti di una riduzione del prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore rispetto al valore di riferimento previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario central*) fino al valore minimo previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario low*), fermo restando che per la eventuale parte di riduzione del prezzo zonale che eccedesse tale valore minimo troveranno applicazione le previsioni del paragrafo (c) che segue;-----

(c) qualora la media trimestrale del prezzo zonale applicabile all'energia elettrica prodotta dal Termovalorizzatore sia superiore rispetto al valore massimo previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario high*) ovvero sia inferiore rispetto al valore minimo previsto nel Piano Economico Finanziario (curva Afry Q2 2023, *scenario low*), fermo restando - rispettivamente - la riduzione ovvero l'incremento del Corrispet-

tivo di Conferimento in applicazione dei paragrafi (a) e (b) che precedono con riferimento alla parte di incremento ovvero riduzione del prezzo zonale nel limite, rispettivamente, del valore massimo ovvero minimo previsto nel Piano Economico Finanziario, ciascuna delle Parti potrà avviare il procedimento di revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dei precedenti paragrafi 30.2 e seguenti.

30.9 Senza pregiudizio per l'articolo 30.8 che precede, prima della Presa in Consegna Anticipata e dell'esercizio dell'Opera le Parti si incontreranno per valutare se siano presenti sul mercato prodotti assicurativi o finanziari o di altra natura che possano fornire una adeguata copertura rispetto al rischio variazione del prezzo zonale dell'energia prodotta dal Termovalorizzatore. Ove tali prodotti siano disponibili e le Parti concordino che gli stessi possano comportare un effettivo vantaggio per le Parti ai fini dell'esecuzione del Contratto e non comportino un peggioramento del rendimento del progetto per il Concessionario, le Parti concorderanno le modalità, le condizioni e le tempistiche per la sottoscrizione di tali prodotti e ogni conseguente eventuale adeguamento delle previsioni contrattuali.

30.10 A seguito della Presa in Consegna Anticipata, le Parti monitoreranno l'andamento degli autoconsumi degli impianti ausiliari e ancillari al Termovalorizzatore al fine di verificare l'eventuale sussistenza di significativi scostamenti di tali autoconsumi rispetto a quanto considerato per la redazione del Piano Economico Finanziario. In presenza di scostamenti significativi le Parti concorderanno le eventuali azioni correttive da adottare.

SEZIONE VII - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

31. CAUZIONI

31.1 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 22 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. che in copia si allega al presente atto come **"Documento 11"**, è pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice.

31.2 In conformità all'articolo 193, comma 6, del Codice, dalla data di inizio della Fase di Gestione è dovuta da parte del Concessionario una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Opera, da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice, e come da scheda che si allega al presente atto come **"Documento 12"** (*Modello di Cauzione di Gestione*). Tale cauzione dovrà avere durata minima almeno annuale, da estendersi ovvero sostituirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriore analogo periodo minimo di durata e fino alla scadenza della Concessione, con previsione che la mancata estensione o sostituzione non costituisce causa di escussione. La mancata presentazione, così

come la mancata estensione o sostituzione di tale cauzione, nei termini che precedono, costituisce grave inadempimento contrattuale.

31.3 Il Concessionario si impegna, inoltre, a fornire tutte le altre cauzioni non derogabili eventualmente previste dal Codice, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

32. POLIZZE ASSICURATIVE

32.1 Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

(a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a Euro 899.363.039,63 (ottocentonovantanovemilioni-trecentosessantatremilatrentanove virgola sessantatre);

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) per sinistro e per durata;

(b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a Euro 179.872.608,00 (centosettantanovemilioniottocentosettantaduemila-seicentotto virgola zero zero);

(c) polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) per sinistro per evento;.....

(d) polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad Euro 358.588.592,00 (trecentocinquantomilionicinquecentoottantottomilacinquecentonovantandue virgola zero zero);.....

(e) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.....

32.2 La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo.....

32.3 Il Concessionario si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produrrà idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel terri-

torio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero). La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto di Fattibilità Aggiudicato che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.

32.4 Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

32.5 Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) per sinistro e limite per persona infortunata non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero). La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

(a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

(b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;.....

(c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.....

---Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.....

32.6 Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:.....

(a) almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia della polizza di cui articolo 117, comma 10, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;.....

(b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia della polizza di cui all'articolo 117, comma 11, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.....

32.7 Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 117,

comma 10, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.....

32.8 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.....

32.9 Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.....

32.10 Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.....

32.11 Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi da quanto eventualmente dovuto dal Concedente al Concessionario. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.....

32.12 Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del

maggior danno cagionato.-----

32.13 I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia sul Concessionario e/o sul Concedente.-----

33. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI-----

33.1 Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera del pegno sulle quote/azioni del Concessionario, dell'ipoteca sul Diritto di Superficie e sull'Opera e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente e dei terzi.-----

33.2 In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno o privilegio sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore garantito tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.-----

33.3 Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.-----

-----SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE-----

34. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI

LEGGE VIGENTI.....

34.1 Il Presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.....

34.2 Per tutto quanto qui non espressamente regolato, si rinvia alle disposizioni del Codice, in quanto applicabili, e al codice civile.....

35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....

35.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 37, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 37, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a RenewRome S.r.l. alla c.a. del legale rappresentante *pro tempore* all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario *renewrome@unapec.it* e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere la specifica indicazione dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.....

35.2 La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:-----

(a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi ai sensi dell'articolo 23, comma 5;-----

(b) gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servi-

zi;_____

(c) perimento totale o di una parte sostanziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o manutenzione gravemente carente ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";_____

(d) superamento per 3 (tre) annualità consecutive, dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per mancato raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi minimi dei Servizi ai sensi dell'articolo 25 comma 6;_____

(e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 31 e 32;_____

(f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;_____

(g) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 6, del Codice, e fiscali;_____

(h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;---

(i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 5;---

(j) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;_____

(k) rilevata grave incapacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto;_____

(l) mancata sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ovvero mancato reperimento da parte del Concessionario della liquidità necessaria alla

realizzazione dell'investimento entro il termine di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e).

35.3 In caso di risoluzione del Contratto, fermo quanto previsto al paragrafo 41.2 del Contratto, il Concessionario avrà diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, ivi inclusi i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione dell'Opera a seguito della risoluzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto determinati nei paragrafi che seguono.

35.4 In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova dei danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 22:

(a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto

del Contratto al momento della risoluzione;.....

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;.....

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario;.....

(b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:.....

(i) i danni diretti subiti dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;.....

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);.....

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;.....

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.....

35.5 Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60

(sessanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora il Concedente e il Concessionario siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.-----

35.6 Le somme spettanti al Concessionario ai sensi dei paragrafi 35.3 e 35.4 che precedono sono destinate prioritariamente, salvi altri prevalenti privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.-----

35.7 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176, comma 5-bis del Codice.-----

36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE-----

36.1 Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il Contratto nei seguenti casi:-----

(a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;-----

(b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;-----

(c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;.....

(d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13 che precede.....

36.2 Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 3.....

37. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.....

37.1 Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 35 e 36, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.....

37.2 Qualora, entro i 120 (centoventi) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.....

37.3 Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:.....

(a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari

almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;.....

(b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, concordato con il Concedente.

Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

37.4 Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 35.

37.5 Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

37.6 Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

38. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

E/O DI AMA.....

38.1 Il Concessionario - qualora il Concedente e/o AMA sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e/o ai sensi dell'atto notarile di costituzione del Diritto di Superficie e/o ai sensi dell'eventuale ulteriore atto notarile sottoscritto dal Concedente, dal Concessionario e da AMA, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente e/o AMA di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e, ove rilevante, di AMA, e per conoscenza a quello dei Finanziatori, e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.....

38.2 Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 190, comma 6, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al

Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 190 comma 6 del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

38.3 Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

(a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo ove non già dedotto; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Opera eseguita conformemente alla Documentazione Progettuale approvata al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 22 ove non già dedotto;

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

(c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per

gli anni residui di gestione della Concessione.

---La somma degli importi di cui alle lettere (a), (b) e (c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

38.4 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora il Concedente e il Concessionario siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

38.5 Le somme di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi altri prevalenti privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

39. REVOCA DELLA CONCESSIONE

39.1 La Concessione può essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al legale rappresentante *pro tempore* del Concessionario indirizzo di posta elettronica certificata (*renewrome@unapec.it*) e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

39.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 38, commi 3, 4 e 5, tuttavia la voce di indennizzo di cui al comma 3, lettera (c), a titolo di risarcimento del mancato guadagno, sarà pari al 5% (cinque per cento) degli utili previsti dal Piano Economico Finan-

ziario che si allega al presente atto come “**Documento 8**” per gli anni residui di gestione della Concessione in conformità all’articolo 190, comma 4, del Codice.....

39.3 L’efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 38, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 190, comma 7, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 190, comma 6, del Codice.....

40. RECESSO.....

40.1 Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 30, comma 5, ciascuno tra il Concessionario e il Concedente ha diritto di recedere dal Contratto. Parimenti il Concessionario ha diritto di recedere dal Contratto alle condizioni di cui all’articolo 30, comma 8.....

40.2 In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente e il Concessionario provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare, fermo quanto previsto all’articolo 41.2 che segue, l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:.....

(a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e del Contributo; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti ed i costi non evitabili ancorché

non ancora sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Opera eseguita conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 22;.....

(b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.....

40.3 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro e non oltre 3 (tre) mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.....

40.4 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.....

40.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le

previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

41. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

41.1 Alla scadenza naturale del Contratto, laddove il valore residuo dell'Opera non ancora ammortizzato, calcolato sulla base di quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al Piano Economico Finanziario, sia pari a zero, il Concedente e il Concessionario provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'Opera e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, il Concedente e il Concessionario danno atto della riconsegna da parte del Concessionario della predetta Opera, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, nella piena proprietà e disponibilità del Concedente. Ove, in ragione degli accordi tempo per tempo esistenti tra il Concedente e AMA in relazione al Terreno (a titolo esemplificativo, la proposta irrevocabile di cessione tra AMA e Roma Capitale di cui alla Premessa (M) al presente Contratto), il Concedente e AMA comunichino per iscritto al Concessionario che sarà AMA ad acquisire la titolarità della parte di Opera insistente sul Terreno, il predetto verbale di restituzione sarà sottoscritto anche da AMA e, per l'effetto, sarà AMA ad acquisirne la piena proprietà e dispo-

nibilità.....

41.2 In tutte le ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, nonché laddove - anche a scadenza naturale del Contratto - il valore residuo dell'Opera non ancora ammortizzato, calcolato sulla base di quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al Piano Economico Finanziario, sia superiore a zero e/o il Concedente non abbia ancora corrisposto al Concessionario tutte le somme dovute ai sensi del presente Contratto, il Concessionario, il Concedente e AMA sottoscriveranno un atto notarile per il trasferimento della titolarità dell'Opera e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali a fronte del contestuale pagamento al Concessionario di un importo pari alla somma tra (i) il valore residuo dell'Opera non ancora ammortizzato, calcolato sulla base di quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al Piano Economico Finanziario, e (ii) le residue somme dovute al Concessionario ai sensi del presente Contratto, in applicazione delle modalità di calcolo esplicitate negli articoli precedenti con riferimento alla causa di cessazione applicabile.

La stipula dell'atto e il contestuale pagamento delle somme dovute al Concessionario avverranno entro e non oltre i termini applicabili con riferimento alla relativa causa di cessazione, come previsti rispettivamente ai precedenti articoli 35, comma 5, 38, comma 4, 39, comma 3 e 40, comma 3.....

41.3 In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero un anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Opera e dei beni di cui ai commi 1 e 2 e gli eventuali in-

terventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

41.4 Il Documento denominato "*Handback*" che si allega al presente atto come "**Documento 14**" definisce: *a*) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1 ovvero 2; *b*) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 3; *c*) i livelli di manutenzione e funzionamento dell'Opera e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso, e *d*) le modalità e le tempistiche di presa in carico da parte del Concedente o di terzo da questi indicato dei Servizi e dell'Opera.

41.5 Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

41.6 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di

continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.-----

41.7 Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.-----

41.8 In nessuno caso di cessazione del Contratto, per scadenza naturale o cessazione anticipata, il Concessionario sarà tenuto allo smantellamento dell'Opera o di alcuna parte della stessa.-----

42. RIFINANZIAMENTO-----

42.1 Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.-----

42.2 Qualora per effetto del nuovo finanziamento: *a)* si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; *e/o b)* il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; *e/o c)* il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.-----

42.3 Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno in parte condivisi con il Concedente a condizione che il Concedente dimostri di aver avuto un ruolo attivo nell'ottenimento di tali benefici e quindi di aver compiuto azioni identificabili a tal fine (quali, a titolo esemplificativo, aver ottenuto un aumento del proprio *rating* creditizio assumendo obbligazioni di pagamento

nei confronti del Concessionario, ovvero aver preso parte attivamente all'individuazione di finanziatori che concedano migliori condizioni finanziarie). Resta inteso che la mera autorizzazione al rifinanziamento non costituisce partecipazione attiva ai fini del presente articolo.

43. MONITORAGGIO

43.1 Al fine di consentire al Concedente (i) il controllo previsto ai sensi dell'articolo 175, comma 6 del Codice inerente alla permanenza in capo al Concessionario dei rischi trasferiti, nonché (ii) gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell'articolo 175, comma 7, del Codice, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere k) e m), e comma 5.

44. COMUNICAZIONI

44.1 Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

44.2 Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

(a) per il Concedente: *protocollo.ciclodeirifiuti@pec.comune.roma.it*;

(b) per il Concessionario: *renewrome@unapec.it*.

44.3 Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

45. FORO COMPETENTE

45.1 Tutte le controversie inerenti all'esecuzione, interpretazione, validità ed efficacia e/o cessazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.....

46. MODALITA' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE.....

46.1 Qualora la natura e l'oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data facoltà alle Parti di comporla amichevolmente rimettendone la soluzione al terzo nominato di comune accordo.....

46.2 Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, si verificino i presupposti di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione di un accordo bonario ivi prevista.....

46.3 È in ogni caso ammessa, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, ai sensi del comma che precede, nel rispetto delle norme del codice civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 212 del Codice, la possibilità di risolvere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto mediante transazione, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.....

46.4 Il Concedente e il Concessionario nomineranno un collegio consultivo tecnico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 215 del Codice.....

47. FISCALITA' E SPESE.....

47.1 Il presente atto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto - I.V.A. di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e pertanto le Parti richiedono la registrazione dello stesso con l'imposta fissa di registro.....

47.2 Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carica di "RenewRo-
me S.r.l."._____

* * * * *

____Le Parti mi esonerano dal dare lettura di quanto allegato dichiarando di-
averne esatta conoscenza._____

* * * * *

____E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto su suppor-
to informatico e ne ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale
degli strumenti informatici, ai Componenti che, da me interpellati, lo appro-
vano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono mediante
apposizione delle rispettive firme digitali, la cui validità dei certificati di fir-
ma è stata da me Notaio verificata._____

____Consta di centodiciannove fogli informatici per centodiciotto pagine in-
formatiche da venticinque righe ciascuna e parte della centodiciannovesima,
scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia e completato con
strumenti informatici da me Notaio._____

____Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e quindici._____